

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI



Quaderni
4

Agricoltura e paesaggio

Firenze 1991

In copertina: da *Cabrei in Toscana* - Raccolte di mappe prospetti e vedute, sec. XVI-
XIX di Leonardo Ginori Lisci

Stampato con il contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche



Agricoltura e paesaggio

FRANCO SCARAMUZZI	
<i>Presentazione</i>	3
FIRENZO MANCINI	
<i>Le escursioni dei Georgofili</i>	5
ANNALISA MANIGLIO CALCAGNO	
<i>Paesaggi agricoli a terrazze: forme storiche, aspetti e usi contemporanei</i>	15
PIER FRANCESCO GALIGANI	
<i>Evoluzione del paesaggio e meccanizzazione agricola</i>	27
ETTORE CASADEI	
<i>Attività produttiva agraria e tutela del paesaggio: profili giuridici</i>	35
INTERVENTI	
<i>Pier Francesco Donnini, Ettore Casadei, Enrico Baldini, Reginaldo Cianferoni, Alessandro Toccolini, Filippo Lalatta, Giulio Vinciguerra, Alberto Abrami, Michele Agostino Cavazzani, Pier Francesco Galigani, Ettore Casadei</i>	59
<i>Fiorenzo Mancini, Franco Scaramuzzi</i>	86

L'Accademia dei Georgofili sensibile, come è sua antica tradizione, ai problemi del territorio e dell'ambiente ha voluto negli ultimi anni esaminare da vicino le relazioni tra paesaggio ed agricoltura. Furono a tale scopo organizzate varie visite ed escursioni durante le quali si svolsero anche animati dibattiti.

In un Convegno finale furono esaminati da svariati punti di vista i complessi rapporti tra paesaggio e agricoltura. Gli Atti di tale Convegno, contenuti in questa pubblicazione, sono la naturale conclusione della iniziativa con la quale l'Accademia ritiene di aver recato un contributo alla discussione su questioni assai delicate. Naturalmente, consapevole dell'importanza del tema, l'Accademia proseguirà il proprio impegno per il progresso dell'agricoltura in una ordinata pianificazione territoriale che sappia conservare all'Italia gli splendidi paesaggi che la Natura e l'Uomo hanno creato nei secoli passati.

Il Presidente
FRANCO SCARAMUZZI

FIRENZO MANCINI

Le escursioni dei Georgofili
Impressioni e Commenti

Lettura tenuta il 19 ottobre 1990

Signor Presidente, Signori Accademici, Signore e Signori,

Quattro sono state negli anni 1987, '88 e '89 le escursioni con incontri e dibattiti che l'Accademia dei Georgofili ha svolto col prezioso e generoso impegno di molti Accademici e Amici.

Come si ricorderà l'iniziativa era dedicata a cogliere i delicati rapporti tra agricoltura e paesaggio in un mondo rurale che ha vissuto negli ultimi lustri cambiamenti importanti.

La prima escursione in Chianti, in piena stagione di vendemmia, fu guidata da Piero Pisani Barbacciani per i problemi dell'arboricoltura, con con ovvia, particolare attenzione alla viticoltura e alla olivicoltura, quest'ultima in delicata fase di ripresa dopo la terribile gelata del 1985. Chi vi parla illustrò i problemi geopedologici.

La seconda escursione si svolse in Puglia nella tarda primavera del 1988 e fu magistralmente guidata dal Prof. Vittorio Marzi che, dopo un incontro tra agronomi e architetti, ci presentò in una magnifica gita interessanti problemi dell'agricoltura pugliese ma anche splendide masserie fortificate che ancor oggi abbelliscono e caratterizzano in posizioni dominanti gli ondulati paesaggi murgiani.

La terza escursione nel settembre 1988 fu accuratamente preparata dai colleghi della Università della Tuscia. La data fu scelta per permetterci di assistere al transito per le vie cittadine di Viterbo della famosa macchina di Santa Rosa, un gigantesco candelabro portato da decine di fedeli

* Convegno su « Agricoltura e Paesaggio ».

in onore della Santa Patrona. L'escursione alternò illustrazioni assai felici di splendidi monumenti, quali le ville di Caprarola e di Bagnaia e i mostri di Bomarzo ad opera di Maria Sofia Varoli Piazza e di interessanti ed attuali problemi forestali a cura di Elio Corona. Non fu trascurata neppure la corilicoltura assai diffusa nella zona. L'Accademia è grata per il vivo successo di questa escursione al proprio Consigliere e Rettore della Università della Tuscia, Gian Tomaso Scarascia Mugnozza e al Preside Ervedo Giordano, brillante organizzatore ma purtroppo assente perché in missione in Cina.

La quarta ed ultima escursione si è svolta nella Sicilia orientale nell'autunno del 1989 e fu dedicata, sotto la guida dei Colleghi delle Università di Catania e Palermo, all'esame di singolari questioni in zone difficili per aspri paesaggi o terreni poveri quali la coltura del nocciolo su erte pendici, i pistacchieti e ficondindieti in terreni certamente di modesta land capability.

Fu inoltre visitata l'area a serre del litorale ragusano risalendo poi verso la città attraverso i magnifici gradini calcarei con gli antichi pascoli. Un animato dibattito concluse le belle gite.

Quali ammaestramenti sono da trarre da questa singolare esperienza certo stimolante e per me di grande interesse oltreché scientifico anche storico e sociale. È un peccato che gli Accademici, probabilmente perché molto impegnati ma forse anche un po' restii alla iniziativa non abbiano risposto più numerosi. La qualità ha però fatto sempre premio sul numero.

Vorrei in primo luogo, avviandomi a un breve commento, richiamare, se ancora ce ne fosse bisogno, la estrema varietà dei paesaggi e dei conseguenti problemi. Se avessimo moltiplicato le escursioni, e ci rimane il rammarico di non averne potuta realizzare una in Italia settentrionale, avremmo certo trovato altri, diversi ma altrettanto interessanti paesaggi, situazioni storiche, problemi dell'agricoltura, questioni sociali ben differenti.

Del resto la relazione della Prof. Annalisa Maniglio-Calcano, che seguirà il mio dire, illustrerà proprio altre e quanto mai interessanti questioni.

Da questa estrema varietà di situazioni si comprende come vi sia stata e tuttora ci sia una notevole fantasia tra gli agricoltori, condita da non poche ingenuità e da dirizzoni non privi di pericoli.

In quante località con opere spesso mirabili, ma nel contempo costate tanta fatica e non poco denaro, si è sistemata una pendice, ordinato un versante. Poi nella conduzione ci si è fidati, ad esempio, delle analisi dei terreni fatte dal venditore di concimi, anche per prolungata carenza del-

l'assistenza tecnica che solo ora fa di nuovo capolino e a cui è da augurare una stagione feconda come quella ormai antica delle famose cattedre ambulanti di agricoltura.

I dirizzoni o le cantonate, come noi toscani preferiremmo definirle, sono tradizionali tra gli agricoltori e ogni generazione ha avuto le sue. Oggi si assiste a piantagioni di kiwi dappertutto, su qualsiasi terreno e le difficoltà si affacciano, anche a questo riguardo. Siamo già uno dei maggiori paesi produttori e chissà se il mercato reggerà.

Durante le escursioni il dibattito, spesso assai elevato e suscitatore di successive meditazioni, è rimasto tuttavia un po' tra di noi. Pochi e spesso silenziosi, fra i partecipanti i non « agrari » e « forestali ». Il dialogo va invece allargato e continuato con pertinacia precisando al meglio, a qualsiasi categoria si appartenga, il proprio pensiero.

Mi sia consentito, approfittando dell'occasione odierna, di esternare alcune mie, spesso oramai vecchie, convinzioni.

Per prima cosa noi che ci occupiamo di problemi agricoli e forestali, dobbiamo sempre ricordarci che chi ci ascolta, dal giovane studente, all'operaio, al funzionario, al professionista non è più quello di una volta. È un cittadino con pochi legami con la terra e la campagna, che vede la televisione che tratta i nostri problemi spesso con superficialità. Son persone che leggono riviste cosiddette « ecologiche » che sono splendidamente illustrate ma che ben di rado approfondiscono seriamente i problemi del territorio e della sua gestione.

Un uditorio dunque difficile, spesso diffidente, non privo di pregiudizi sovente ben radicati.

Dobbiamo subito dir loro che ogni azienda agricola o forestale, piccola o grande e comunque condotta, è una impresa. Il capitale e il lavoro devono avere la loro remunerazione. Non si coltiva per divertimento ma per avere degli introiti che permettano di campare, di allevare i figli, di mantenere fabbricati e sistemazioni, di rinnovare macchine e attrezzature. Mi sembra che da parte di molti si faccia una non piccola differenza tra una industria, che è ovvio che debba avere grossi profitti e che quindi può anche inquinare un po' con fumi e scarichi e una fattoria che invece deve tenere lindi e ordinati i propri terreni, pulito il sottobosco e curare la manutenzione delle vie vicinali o forestali se no come si fa ad andare a caccia o a cercare funghi o marroni magari con una grossa fuoristrada o cavalcando una rumorosissima moto da cross.

E poi si parla tanto di agricoltura inquinante. Un chiarimento e ben netto è dunque quanto mai necessario e include, a mio parere, anche la

decisa respinta di una serie di accuse all'agricoltura gratuite, tendenziose, non di rado fomentate da chi ha interesse a sollevare un bel polverone per fare più comodamente gli affari propri.

Chi semina, concima, cura una coltura ha il diritto ma anche il dovere di produrre. Per alcune colture si tratterà di conseguire la massima produzione possibile, per molte altre come la vite, i fiori, molti fruttiferi si dovrà badare soprattutto alla qualità che dovrà essere molto elevata.

Produrre sì, verrà fatto di obbiettare, ma senza turbare certi equilibri antichi, senza danneggiare gli splendidi paesaggi che la Natura e l'Uomo hanno armoniosamente creato nei secoli passati. Certamente e a questo riguardo si deve dire che la Comunità scientifica ma anche molti agricoltori si vanno impegnando da tempo con risultati che hanno consentito di conservare molte bellezze e di far tornare alla luce opere mirabili di insigni agronomi, bonificatori, ingegneri ed architetti.

Forse conviene fare qualche esempio di quello che di questi tempi si va facendo. Francesco Bonciarelli ha felicemente illustrato i motivi che inducono a favorire la lavorazione a due strati di molti terreni sì da non turbare troppo la successione naturale degli orizzonti del suolo che è uno dei componenti fondamentali del paesaggio. Ma sono interventi che ben poco mutamento portano nel paesaggio si dirà. Però favoriscono certe colture, permettono la conservazione della fertilità, permettono di evitare quella erosione che questa sì porterebbe oltreché grave danno economico vistose e brutte ferite nei terreni declivi, e altrettanto dannosi e poco belli accumuli di terra alla base dei pendii.

Esistono altri impegni, forse non reclamizzati ma proprio per questo seri e importanti. Alludo a quanto vanno facendo molti studiosi per limitare e razionalizzare l'uso dei fitofarmaci. Fra essi si distinguono i colleghi di varie Facoltà agrarie con Bologna in testa.

Oramai molti, moltissimi agricoltori fanno ben attenzione ai trattamenti antiparassitari e per vari motivi. Chi è digiuno di queste cose non ha chiaro quanto costino sia i prodotti che le operazioni.

In testa ai filari di vite, ed è un altro piccolo esempio, in molte zone di fama prestigiosa per produzione di grandi vini ci sono piante di rose. Non è solo il piacere dell'abbellimento o l'omaggio dell'agricoltore di un bel fiore alla sua sposa ma è anche la rosa una pianta indicatrice di pericolo. Essa è infatti facilmente attaccabile dall'oidio e quindi segnala tempestivamente la necessità di un trattamento con lo zolfo.

Ci sono antichi e più importanti interventi che hanno come scopo sia l'abbellimento e l'ordine che la necessità di non perdere terra per erosione

e quindi produzione pregiata come quelli che gli agricoltori hanno fatto per sistemare una pendice con muri e ciglioni. Sono opere permanenti ma l'agricoltore rinnova altresì l'impegno ogni anno con fossi acquai traversi perché l'acqua sia utile e non dannosa.

Durante le escursioni si è nuovamente constatato, anche se il fatto era arcinoto, che in campagna c'è bisogno di elevare la cultura, il gusto del bello, la voglia di ben conservare l'antico. La Natura, ben più forte di quanto abbiamo sempre immaginato, rioccupa felicemente spazi abbandonati, il bosco torna, talora addirittura con prepotenza, dove l'uomo in bui secoli passati l'aveva scacciato. Ecco che la vegetazione copre non di rado pietosamente errori dell'uomo, piccole brutture. Direi che interventi sbagliati e talora orrendi si vedono oggi più nell'edificato che nei campi. Se in un piccolo borgo medioevale si scopre con disgusto che le finestre di un antico edificio in pietra hanno l'avvolgibile e che le ringhiere delle scale esterne sono tinteggiate in celeste e giallo non è soltanto rozzo il proprietario ma è anche la commissione edilizia di quel Comune che è priva di gusto, ignorante, insensibile.

In molte regioni i coltivatori hanno quasi abbandonato la vecchia casa e se ne sono costruita una nuova accanto. Talvolta avevano ragione perché l'edificio, quasi diruto, anche con un costoso restauro non avrebbe potuto soddisfare le esigenze di una famiglia moderna. Altre volte però non si è capito che la vecchia casa era quasi un monumento e che si sarebbe riusciti a farne una splendida residenza. O forse la cultura mancava altrove essendo stati varati provvedimenti che consentivano al coltivatore di ricevere un contributo o conseguire un mutuo agevolato solo per costruire un nuovo fabbricato. In alto non si era capito che conservare l'antico con buoni restauri era anche interesse pubblico.

Il contrasto fra i due edifici è spesso stridente e il tutto è non di rado accompagnato da un terzo fabbricato, un grande capannone destinato al ricovero di macchine, paglie, fieni.

Non vorrei dare l'impressione che io pensi che gravi e difficili problemi per la conservazione del paesaggio non esistano. Purtroppo ve ne sono tanti e spesso di non facile soluzione. Forse più nelle fertili terre di pianura con forte carico di bestiame bovino con i relativi caseifici e annesse smisurate porcilaie. Ivi predomina spesso la monocoltura che ha ulteriormente appiattito un paesaggio di per sé già monotono nell'insieme e con microforme caratteristiche e legate all'evolversi della rete idrografica ma spesso spazzate via dalla bonifica, dalle canalizzazioni, dagli spianamenti. In tali aree anche la gestione del territorio si è fatta via via più complicata

se non altro per la necessità di spandere grandi quantità di liquami in zone non lontane da dove si sono originati.

In collina c'è spesso il problema della manutenzione di antiche sistemazioni. In molte zone con i nuovi impianti, che occupano intere pendici, si sono eliminati i vecchi muri e gli acquidocci lastricati. Non sempre si riesce a dominare i fenomeni di erosione idrica laddove la pendenza si fa più forte e mancano interventi trasversali che spezzino il versante o vi sia inerbimento tra i filari. Altrove ci sarebbe la necessità di mantenere i muri a secco ma il costo è spesso proibitivo per il piccolo coltivatore e anche nei casi in cui il proprietario è un facoltoso commerciante o industriale o un grosso professionista, pronti per antico costume a spendere nella propria terra, non è detto che si trovi facilmente chi sappia fare un bel muro a secco.

Potrei continuare con le esemplificazioni. Conviene invece vedere come si può contribuire a migliorare le cose o almeno a frenare il degrado, ad eliminare alcuni pericoli.

Non esiste, ahimé, una ricetta. Caso per caso andrà studiata la situazione, proposto rimedi non fantasiosi ma realizzabili a costi non astronomici. Questo significa anche che occorre il contributo di tutti coloro che hanno qualche responsabilità nel reggere la cosa pubblica, nel governo del territorio in particolare. Si va dal parlamentare nazionale sino all'ultimo consigliere di un lontano e sperduto comunello. Questo non facilita certo le cose.

Se i pericoli per le bellezze del paesaggio esistono dappertutto vediamo dove sono i rischi maggiori. Mi pare che le zone di passaggio tra l'urbano e la campagna mostrino spesso situazioni di notevole degrado. L'edificato non è di regola tra i più affascinanti, ci sono ampie superfici abbandonate, coperte da sterpaglie facile preda del fuoco, grandi buche dovute all'asportazione di materiali ma anche cumuli per scarichi abusivi.

Le periferie delle maggiori città hanno perciò attratto l'attenzione di studiosi e di tecnici e mi piace segnalare una accurata indagine, uscita da qualche settimana per i tipi di Laterza, in cui si esaminano le periferie di parecchie città italiane ma si indaga, per utile raffronto, anche su numerose città di varie nazioni europee.

Ho avuto occasione di seguire questo studio pubblicato sotto il titolo di « Eupolis » perché non piccolo impegno vi ha profuso mio figlio Alessandro, quale responsabile del gruppo di lavoro.

Proprio i problemi della aree urbane e periurbane vanno interessando i cultori della mia disciplina. La Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft ha

pubblicato in questi giorni i lavori presentati nel maggio scorso a un convegno di Hannover sui suoli urbani con particolare riguardo al loro rilevamento cartografico, al loro inventario con conseguente archiviazione dei dati descrittivi e analitici.

Altre zone in cui mutamenti non trascurabili nel paesaggio sono avvenuti o stanno avvenendo sono quelle in cui si è passati da una agricoltura seccagna, tradizionale, a una conduzione in irriguo con colture diverse, produzioni molto maggiori e necessità quindi di nuovi magazzini e di grandi stabilimenti di trasformazione. E che dire delle grandi aree a serre come quelle che abbiamo visto sulla costa ragusana ma che si vanno diffondendo in molte regioni!

Ulteriori cambiamenti, sia dovuti alla Natura che all'Uomo, sono da prevedere nel prossimo futuro.

È facile profezia dire che la vecchia Europa nel 2000 sarà parecchio più boscosa che nel 1950. Già negli ultimi lustri i boschi sono aumentati di superficie e migliorati in molti casi per provvigione legnosa sia per fenomeno naturale che ad opera dei forestali.

È altresì pacifico che in pianura si seguiranno a perdere ottimi terreni agricoli in cui sorgeranno costruzioni di ogni genere, nuova viabilità ecc. Se non si interverrà saggiamente altre terre di piano subiranno un peggioramento specialmente per quanto riguarda il deflusso delle acque in eccesso. Pur avendo avuto negli ultimi anni inverni molto asciutti vi sono aree ad impaludamento crescente per poca cura e manutenzione delle opere di bonifica idraulica.

Come controllare tutti questi mutamenti che avvengono spesso assai rapidamente? Come rendersi conto di quanto va succedendo per poter tempestivamente intervenire con adeguati provvedimenti? Abbiamo per fortuna oggi mezzi di cui non disponevamo pochi lustri fa. Basta pensare alle possibilità di campionamento in continuo e di analisi del suolo, dell'acqua, dell'aria e di tanti altri composti.

Si ponga mente a quanto con immagini da satellite riprese a scadenze anche molto ravvicinate e con le fotoaeree tradizionali ci può dare il telerilevamento. Affinamenti metodologici e strumentali avvengono in questo campo a ritmo serrato. Con particolare attenzione ai problemi agro-silvo-pastorali una pregevole sintesi dal titolo « Il telerilevamento nella valutazione delle risorse naturali » si deve all'amico e collega Andrea Giordano, professore di pedologia forestale nella Università di Torino, pubblicata l'anno scorso a cura dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare qui a Firenze.

Con le immagini da satellite riprese a distanza di tempo ma soprat-

tutto con fotoaeree odierne o di venti o quaranta anni fa si possono fare utilissimi raffronti che consentono di cogliere al contempo la dinamica di molti fenomeni naturali, ad esempio, del reticolo idrografico, e gli interventi dell'uomo, quelli indovinati e gli altri, e non sono pochi, infelici e spesso purtroppo definitivi cioè senza la possibilità di tornare indietro.

Penso che qualche esempio al riguardo verrà portato dal Prof. Galigani nella sua presentazione.

Abbiamo dunque in tante discipline che studiano il territorio e ne possono seguire i cambiamenti metodi moderni, efficaci, sempre perfettibili, ma, a mio avviso, più che sufficienti a darci le conoscenze necessarie per padroneggiare la situazione. Cosa dunque non si è fatto e cosa si può e si deve intraprendere?

Mi pare che per quanto riguarda la formazione ci sia molto da fare nelle scuole medie superiori mentre a livello universitario, sia pure tra errori che si stenta a riconoscere e quindi a eliminare colpevoli lentezze, si cerchi di preparare dei giovani in grado di operare nella gestione del territorio.

Per quanto riguarda le nostre Facoltà di Agraria, che non sono e non sono mai state fulmini di guerra, si va perdendo tempo prezioso e non si fanno che piccoli aggiustamenti per l'insegnamento delle materie ecologiche nelle quali avevamo cinquanta anni fa un indiscutibile primato. Bisognerà svegliare Presidi e Colleghi rampanti. Ad onor del vero qualcosa si va muovendo proprio in questi giorni.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, svuotato di molte competenze ma anche di tante energie, arranca come può ma perde occasioni preziose per farsi valere e difendere il mondo rurale come nel caso della legge sulla difesa del suolo, la 183 del 1989, dettagliatamente esaminata da questa Accademia la scorsa primavera in un convegno al cui successo un eccellente contributo dette il nostro compianto Amico e Consigliere Prof. Francesco Liguori.

Non mi pare che le regioni con i loro vari assessorati stiano molto difendendo il paesaggio e nel contempo aiutando l'agricoltura e le foreste. Sembra che in molti casi, ed è antico vizio nazionale, manchi il necessario coordinamento. Molte volte si delega ai comuni, ai comprensori compiti più grandi di loro e allora regna l'improvvisazione o il pressapochismo, manca la necessaria preparazione tecnica e non di rado difetta il senso del bello, il buono gusto.

Crede che dobbiamo sforzarci tutti per difendere i nostri stupendi paesaggi di chiarire quale ruolo fondamentale può svolgere in tale opera il

mondo rurale purché lo si metta in condizioni di farlo. Andranno mobilitati tutti i mass-media dalle televisioni nazionali e locali, ai quotidiani, ai periodici. Non serve un intervento isolato dettato da uno slancio improvviso. Deve essere un impegno di tutti per i prossimi anni.

Da questo convegno uscirà, immagino, un voto in cui verrà indicato alle Autorità, ma anche a ogni cittadino, cosa c'è da fare. A prescindere da tale documento, che non so quale effetto potrà avere, consentitemi a conclusione di queste impressioni, che non potevano approfondire tema alcuno e costituiscono solo alcune pennellate per abbozzare un quadro assai suggestivo ma terribilmente complesso, di chiedervi un forte impegno nella difesa del paesaggio.

È compito difficile che si dirama in mille rivoli che vanno però controllati tutti.

Mi rivolgo in particolare a quelli della mia generazione. Cerchiamo insieme di concludere queste ormai lunghe e più o meno fortunate carriere indicando ai giovani le vie da percorrere, avviandoci per tali sentieri con passo gagliardo e deciso, i giovani, ne sono certo, ci seguiranno, ci affiancheranno e continueranno il cammino.

Grazie.

CENNI BIBLIOGRAFICI CON QUALCHE COMMENTO

Una esauriente bibliografia sui rapporti tra agricoltura e paesaggio comporterebbe un lungo lavoro per giungere a una pubblicazione di parecchie decine di pagine. Mi limiterò dunque a poche citazioni per invogliare qualche giovane lettore, se ci sarà, a consultare alcuni volumi a cui, ne sono certo, finirà con l'affezionarsi.

Un bellissimo lavoro sul paesaggio si deve a ALDO SESTINI, Maestro di molti di noi e geografo di fama internazionale. Suo è infatti il libro *Il paesaggio*, settimo volume nella collana « Conosci l'Italia » del Touring Club Italiano. Pur essendo del 1963 la trattazione conserva intatta la sua freschezza e dalla lettura, sia delle illuminanti pagine introduttive sia dei capitoli che trattano delle grandi regioni italiane, si traggono preziosi insegnamenti e stimolanti suggerimenti per ulteriori riflessioni.

Questo volume non è purtroppo citato né quindi preso in considerazione in una recente pubblicazione della CEE a cura del noto fitogeografo belga A. Noirfalise. Questo rapporto è interessante perché tratta del patrimonio dei paesaggi europei e del loro inventario ma anche dei problemi di salvaguardia e di gestione dei paesaggi illustrando gli strumenti legislativi ed esecutivi e concludendo con la proposta di una strategia europea di difesa anche con la creazione di una fondazione a tale scopo.

La citazione di questo libro è *Paysages, l'Europe de la diversité*, EUR 11452, 1988.

Qui di seguito dò infine la citazione esatta di alcuni lavori ricordati nel testo e precisamente:

EUPDLIS (1990), *La riqualificazione delle città in Europa. I. Periferie oggi - II. Periferie in cantiere*, Biblioteca di cultura moderna Laterza, MCM 973 e 974, Roma-Bari.

ANDREA GIORDANO (1989), *Il telerilevamento nella valutazione delle Risorse naturali*, Istituto Agronomico per l'Oltremare, Firenze.

Infine, tralasciando vari contributi su problemi della difesa del suolo. oramai vecchi di anni, cito qui alcuni miei recenti interventi. Lo faccio per dimostrare l'attaccamento profondo che ho per la mia terra e la buona volontà con cui ho cercato di servire le mie discipline.

MANCINI F. (1987), *L'Anno europea dell'Ambiente*, Discorso tenuto il 21.3-1987 a Castelporziano in occasione della inaugurazione dell'Anno europea dell'ambiente, in « Italia forestale e montana », Anno XLII, 5.

MANCINI F., *Rimuginando sulle terre di Toscana*, Prolusione tenuta all'inaugurazione dell'Anno accademico 1988-89 dell'Università di Firenze.

MANCINI F. (1990), *Agricoltura e territorio fra delusioni e speranze*, Prolusione tenuta all'inaugurazione del 205° Anno accademico dell'Accademia di Agricoltura di Torino, 27 gennaio.

MANCINI F. (1990), *Riflessioni sui suoli dell'Appennino, splendidi e delicati sistemi*, Accademia dei Lincei in Roma, Giornata dell'ambiente 1990, 5 giugno.

ANNALISA MANIGLIO CALCAGNO

**Paesaggi agricoli a terrazze:
forme storiche, aspetti e usi contemporanei**

Lettura tenuta il 19 ottobre 1990

Nel paesaggio agricolo è leggibile la storia della lunga e faticosa attività dell'uomo per piegare la natura alle sue esigenze di vita; è presente la testimonianza della continua e paziente ricerca attuata per adattare le asperità della terra alle sue necessità di sopravvivenza: questa storia, questa testimonianza è nelle forme di origine agricola, nelle scansioni dei campi, nei filari, nei muretti, nelle rogge, nei terrazzamenti, in una quantità di segni più o meno appariscenti del territorio che si coniugano con quelli della natura e che nell'era delle trasformazioni violente e dissacranti il paesaggio acquistano valore di memoria e di testimonianza di un antico rapporto tra uomo e natura, di una continua interpretazione delle potenzialità del paesaggio e di controllo della sua evoluzione.

Sono segni della colonizzazione umana del territorio, della mutazione antropogena del paesaggio, che denunciano, se opportunamente indagati, il succedersi delle economie, delle condizioni sociali e politiche, delle conoscenze tecniche, idrauliche, agronomiche.

Tra tutte queste forme disegnate sul territorio, elementi significativi del paesaggio agricolo che recano una quantità di messaggi e di informazioni, i terrazzamenti sono forse quelli che hanno mantenuto più a lungo se non la loro forma e funzione originaria certamente la loro fisionomia iniziale.

La lavorazione del suolo a ciglioni o a terrazze, a lunette o a gradoni, che ripartisce il declivio collinare in ripiani più o meno larghi, consolidandone i margini con pietrame a secco o zolle erbose, così diffusa nel nostro paese, tanto da divenire una delle sistemazioni agricole che ha impresso al paesaggio italiano uno dei suoi tratti più caratterizzanti, è

ricontrabile con evidenti analogie in numerose regioni del nostro Pianeta anche assai lontane tra di loro. Si tratta di una elaborata modificazione dei fianchi acclivi di montagne e di colline, attuate con modalità e tecniche assai diverse le une dalle altre, a seconda della pendenza più o meno accentuata del declivio, del tipo di roccia e qualità del terreno, della piovosità o della siccità della regione, del genere di coltivazioni che deve ospitare. È una elaborazione che favorisce la stabilità del suolo, trattiene la terra più fertile e produttiva, organizza l'assorbimento, il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche e sotterranee, e consente l'utilizzazione, a fini agricoli, anche dei pendii più aspri ed impervi.

Il paesaggio che ne risulta è del tutto nuovo, rispetto a quello originario, sia sotto il profilo naturale sia sotto quello culturale ed estetico, a seguito di un modellamento scultoreo, a grande scala, del terreno che non solo ha conferito una immagine nuova e qualità paesistiche significative ai luoghi, interpretando, nel rielaborarle, le forme naturali del terreno, ma ha modificato anche il ciclo naturale degli eventi che su di essi hanno agito nel tempo originando le forme e i rilievi esistenti. L'opera dell'uomo ha raggiunto in queste complesse elaborazioni del suolo effetti profondamente suggestivi, quasi una simbiosi tra natura e manufatto, tra necessità funzionali e risultati estetici.

L'origine storica delle terrazze

Quella delle terrazze è certamente la più elaborata e la più duratura delle trasformazioni della natura attuate dall'uomo a fini agricoli.

La grande diffusione geografica di queste sistemazioni paesistiche, la molteplicità delle forme, degli adattamenti e delle ricostruzioni attuati nel tempo rende assai difficile l'individuazione della loro origine storica e geografica e quindi una loro datazione.

La tecnica costruttiva in pietra viene fatta generalmente risalire ai periodi più remoti della preistoria: della civiltà megalitica esistono ancora antichi resti di costruzioni fatte di massi naturali di dimensioni enormi; numerosi sono gli avanzi di antichissime opere murarie, di contenimento della terra, realizzate in pietra non lavorata e di dimensioni più ridotte, rimaste a testimoniare l'uso comune, e diffuso un po' ovunque, di costruzioni lapidee. Nella civiltà cretese e micenea le fortificazioni furono realizzate con grandi blocchi poco lavorati; nei nuraghi sardi vennero utilizzate pietre enormi, lavorate rozzamente e sovrapposte a filari. Ricca di opere

in pietra fu, già all'origine, l'architettura greca; in regioni assai lontane da quella ellenica, e in tempi successivi, la civiltà fiorita in Perù utilizzò, anteriormente alla conquista incaica, sistemi costruttivi in pietra analoghi a quelli in uso nel bacino del Mediterraneo.

Alcuni autori fanno specifico riferimento a terrazze agricole esistenti in Palestina già 700-800 anni a.C.; Erodoto, parla di terrazze esistenti in Grecia 400 a.C..

Ma è, in particolare, a partire dal X secolo che ci sono meglio note le iniziative intraprese dai singoli o dalla collettività per una nuova elaborazione del paesaggio agrario: i primi isolati risanamenti di aree paludose, le opere di dissodamento di terre incolte, lo sfruttamento agricolo di nuovi suoli in pendio. È dopo il Mille che le grandi abbazie cistercensi iniziano a trasformare le loro grandi proprietà incolte in centri di produzione agricola utilizzando evolute tecniche agronomiche ereditate dalla romanità. È con l'età dei Comuni che vengono avviate le prime opere di disboscamento delle pendici collinari per l'accresciuta necessità di legname; vengono anche attuate iniziative di difesa dei declivi dall'erosione delle acque e nuove impegnative sistemazioni in collina per le colture arboree e arbustive più ricche e pregiate, oltre ad un intenso lavoro di dissodamento dei terreni di pianura per l'agricoltura: operazione tutte che hanno lasciato profonde impronte nel paesaggio della nostra penisola.

Le prime sistemazioni del suolo collinare a gradoni, con ripiani irregolari e di piccola estensione, per piantagioni di viti, ulivi, agrumi, complesse costruzioni di « lunette » attorno ad uno, due o tre alberi, in terreno montano, sostenute a valle con muretti a secco o zolle erbose, per evitare l'asportazione del poco terriccio che ricopriva le radici, comparvero certamente, in Sicilia, in Campania, in Liguria e anche in Toscana fin dall'età comunale, coll'allargarsi dei dissodamenti e delle coltivazioni in montagna e nell'alta collina.

Il mondo musulmano, a sua volta, avviava nel Medio Evo una vera e propria « rivoluzione agricola » che portò rapidamente a diffusione, nel bacino del Mediterraneo, nuove e raffinate tecniche idrauliche e di sistemazione dei pendii.

Presenti in numerosi paesi del mondo, i terrazzamenti vengono generalmente segnalati per essere tra le operazioni paesistiche più significative, in Cina, come nel Nepal, nello Yemen come in Perù, in Tunisia come in Libia, in Palestina come in Samaria.

Fra gli esempi di interventi agricoli, attuati attraverso i secoli, che più profondamente hanno modificato il paesaggio naturale conferendogli una

nuova e ormai tradizionale immagine di operazione scultorea, si possono citare i terrazzamenti agricoli delle Filippine e del Giappone e quelli del Perù Incaico.

In Giappone, attraversato longitudinalmente, come una spina dorsale ramificata, da catene montuose, circa il 75% del paese è costituito da montagne e da colline a forte pendenza; alla scarsità di terreni coltivabili, di fondovalle o di pianura, il giapponese ha sopperito creando un vasto sistema di terrazzamenti, che interessa soprattutto le regioni risicole dell'Asia monsonica.

Qui le colture a terrazza che hanno trasformato i pendii in una immensa scalinata continua, con paziente ed estenuante lavoro di secoli, hanno originato un paesaggio quanto mai caratteristico e suggestivo: fasce di terra acquitrinose nella stagione della semina, verdeggianti nel periodo della crescita delle piante del riso, appaiono delimitate da una sottile striscia di terra (più raramente da pietre squadrate e giustapposte) diversamente ondulata a seconda del modellamento del suolo.

In queste fasce che si sovrappongono le une alle altre lungo i versanti montuosi, per ampie superfici territoriali, la produzione risicola, quando viene alimentata da acqua fluviale, è particolarmente elevata e assicura un buon raccolto anche tre volte all'anno: fattore questo di grande importanza per una regione sovrappopolata che giustifica la rilevante estensione di questa gigantesca opera di sistemazione dei nudi versanti delle montagne in fertili territori agricoli.

Le descrizioni e le raffigurazioni pittoriche

Questo lavoro dell'uomo che ha saputo trasformare una natura ostile in estesi giardini, nel « bel paesaggio » coltivato con ordine e cura, è stato oggetto nel tempo di ricorrenti apprezzamenti e di ammirate descrizioni da parte di viaggiatori e osservatori, di artisti e uomini di scienza.

Pittori, poeti, agronomi hanno lasciato nelle loro opere vivaci testimonianze della riorganizzazione del territorio, in atto nel nostro paese, dopo i « secoli bui » del Medio Evo, fondate su una osservazione attenta dei progressi agrari e del nuovo ordine del paesaggio favorito dal ritorno alla terra di importanti energie umane.

Il Boccaccio, nel Decamerone, descrive le « piagge delle quali montagnette così digradando giù verso 'l piano discendevano come ne' teatri veggiamo dalla lor sommità i gradi infino all'infimo venire successivamente

ordinati... (piagge) tutte di viti, di ulivi, di mandorli, di ciliegi, di fichi e d'altre maniere assai d'alberi fruttifere piene... ».

Il geografo bolognese Leandro Alberti, nella sua voluminosa « Descriptione di tutta Italia », edita a Bologna nel 1550, illustrando vari aspetti del mondo rurale si sofferma ad annotare elaborati aspetti del paesaggio collinare dove, per lo sviluppo della scienza agronomica, per le iniziative agricole più numerose e diffuse, le terrazze, degradanti dai borghi, erano assai estese e accuratamente coltivate anche sulle pendenze più ripide.

Michèl de Montaigne, alla fine del '500, nel suo « Journal de voyage » osserva ammirato la grande diffusione, nel nostro paese, dei terrazzamenti e dei ciglionamenti che trasformano le montagne in scale, fino alla cima: e descrive « les grands degrés circulaires » consolidati ora con pietre ora con altri rivestimenti « lorsque la terre n'est pas assez ferme par elle-même »; e il « terrapieno » riempito di grano e il bordo esterno, verso valle delimitato da vigne.

Questo notevole impegno di opere, che impronta di sé il paesaggio collinare italiano nel Rinascimento, stupisce gli osservatori stranieri in viaggio nel nostro Paese per il suo rilievo qualitativo oltre che quantitativo, per la plasticità, la ricchezza e l'impronta caratteristica che le terrazze naturali degradanti dalla cima, con alberi e culture, conferiscono al territorio.

Le rappresentazioni pittoriche, a loro volta, hanno ripetutamente colto, dal Rinascimento in avanti, il rapporto armonico esistente tra agricoltura e ambiente, tra arte e tecnica, nel graduale trasformarsi del paesaggio naturale in paesaggio agricolo.

Nel grande affresco del « Buongoverno all'epoca dei Comuni », che decora la sala grande del palazzo Comunale di Siena, il Lorenzetti rappresenta, nel Quattrocento, l'aspetto del paesaggio senese attorno alla città « ben governata », i coltivi che si dispongono intorno alle mura urbane diradandosi a distanza; annota, dal vero, il disporsi delle coltivazioni a filari ora a girapoggio ora a cavalcapoggio.

A questo documento figurativo, fondamentale per la ricostruzione storica delle trasformazioni agricole in corso sul territorio collinare senese, fanno seguito, a partire dal Quattrocento, numerose altre raffigurazioni di paesaggi collinari e montani.

Numerosi sfondi di quadri indagano il disegno del paesaggio agricolo, il tipo delle coltivazioni, l'andamento dei solchi, come nella « Fuga in Egitto » di Gentile di Fabriano, nella « Adorazione dei Magi » di Domenico Veneziano: qui nell'ampia apertura prospettica del paesaggio, che fa da sfondo alle figure, il pittore si sofferma a rappresentare brani di colti-

vazioni a terrazze che scendono con ordine dall'abitato, dai castelli, dalle ville, lungo il pendio collinare.

Queste immagini rappresentano la nuova concezione dello spazio, la rinascita del « bel paesaggio » agricolo, la riorganizzazione idraulica del territorio del contado.

I « calendari dei mesi », i « Tacuina sanitatis », gli arazzi di Fiandra sono ricchi anch'essi di numerose notizie sulle tecniche di coltivazione e di trasformazione a terrazze del paesaggio agricolo.

Più tardi nel Seicento e nel Settecento i rilevamenti cartografici dei possedimenti del patriziato, la rappresentazione del territorio dei geografi militari ritraggono, spesso con personali invenzioni grafiche ed efficaci interpretazioni linguistiche, insieme all'aspetto reale del territorio, le principali e più caratterizzanti trasformazioni agricole del loro tempo, i segni dell'attività dell'uomo, le scansioni dei campi, i terrazzamenti, i filari di alberature, le siepi di confine.

Nel « *Theatrum Sabaudiae* » del 1680 i ripidi versanti montuosi che degradano dalle roccaforti della Savoia appaiono per ampi tratti sottolineate da lunghi terrazzamenti regolari coltivati con cura.

Le tecniche

La tecnica del terrazzamento adottata per ricavare suoli coltivabili in zone ostili all'uomo è diffusa, come abbiamo osservato più sopra, in numerose regioni del globo.

Le stesse terrazze realizzate in situazioni ambientali disuguali, per ospitare coltivazioni agricole diverse, determinano effetti paesaggistici assai differenti tra loro: tra le risaie allagate delle Filippine e gli estesi paesaggi storici terrazzati della Samaria o della Giudea, tra i territori collinari e montuosi delle nostre regioni, resi coltivabili dagli ordini monastici dei Benedettini e dei Cistercensi e i territori terrazzati dell'Arabia meridionale, le differenze non sono unicamente nelle tecniche costruttive e nelle coltivazioni che connotano i paesaggi, ma anche nelle motivazioni di ordine economico, politico e sociale che hanno originato nel tempo un simile impegno costruttivo.

Nei brani di paesaggi terrazzati, sopravvissuti alle alterazioni, all'incuria e all'abbandono del nostro secolo, diffusi in ogni regione del nostro paese, realizzati a quote differenti, le tecniche sono spesso diverse da luogo a luogo: diverso è il materiale adoperato per il contenimento della terra — ma-

teriale lapideo o cotiche erbose —, differenti le coltivazioni, la vite, l'olivo, gli alberi da frutta o i cereali, ospitate nei ripiani pianeggianti.

Realizzate da vere e proprie imprese familiari o da piccole comunità contadine, con notevole impiego di energie e di tempo, con sapiente individuazione delle tecniche costruttive più idonee ai terreni da terrazzare, denotano una straordinaria attenzione al carattere dei luoghi ed una notevole capacità a trarre profitto da situazioni ambientali spesso severe ed ostili, ad ottimizzare elementi naturali, come l'acqua, la terra e la pietra, associandoli tra loro in un sistema costruttivo assai complesso ed ingegnoso.

I terrazzamenti sono stati la risposta data dagli agricoltori, in tempi diversi, in numerose regioni della terra, ad un territorio collinare e montano troppo acclive, ad un suolo troppo accidentato e roccioso, a precipitazioni saltuarie e violente, ad un ruscellamento superficiale che trasportava a valle il sottile strato di terra fertile.

Attraverso il sistema costruttivo del terrazzamento, acqua, pietra e terra, sono stati riordinati dall'agricoltura, con sistemi di drenaggio, spietramento, accumulo di terra e livellamento, che hanno generato un nuovo contesto paesistico.

L'acqua piovana in eccesso, dopo essere stata assorbita dal terreno, viene captata e distribuita con ingegnosi sistemi idraulici, a seconda della piovosità della zona, dell'acclività dei pendii e della permeabilità e qualità dei terreni; una rete di piccoli canali, costruiti tra muri, la distribuisce di fascia in fascia, la convoglia ordinatamente in piccole dighe e vasche, dove viene raccolta e conservata per i periodi di siccità.

Anche l'acqua sotterranea, elemento prezioso per l'agricoltura, in questo totale riordinamento del suolo, viene captata, incanalata, trasportata, raccolta, con muri, sbarramenti e vasche di pietra: opere tutte di sorprendente ingegneria contadina.

I muri a secco che sostengono le terrazze lasciano fuoriuscire, tra pietra e pietra, l'eccesso di acqua assorbita dal terreno pianeggiante ma non la terra portata a fatica su quei ripiani costruiti artificialmente. Un apposito sistema di drenaggio, realizzato con pietrame minuto nella parte interna di ogni muro, trattiene quella parte di terreno che la terrazza costruita a secco, cioè senza materiale legante tra i massi, potrebbe lasciare sfuggire insieme all'acqua piovana in eccesso.

Questi muri, di altezza diversa a seconda del pendio e dell'ampiezza delle terrazze, realizzati con lo spietramento del suolo, con la rottura della roccia affiorante lungo i declivi, sono spesso veri e propri capolavori di tecnica lapidea: basta osservare la soluzione d'angolo, la fascia di corona-

mento del muro, gli inserimenti delle scale di raccordo tra fascia e fascia, le canalette di scolo e ogni altro elemento creato appositamente in pietra per il funzionamento del sistema terrazzato.

Tutti questi elementi che si possono scoprire percorrendo gli straordinari paesaggi di fascia, esigono una manutenzione continua e rigorosa, e a volte, dopo piogge particolarmente impetuose, richiedono, per alcune zone un rifacimento pressoché totale.

Il giardino terrazzato

Nei giardini delle prestigiose residenze suburbane rinascimentali e barocche, più noti come « giardini all'italiana », gli spazi naturali che circondavano la villa venivano concepiti e organizzati come il prolungamento verso il paesaggio della struttura formale dell'edificio, come elemento di integrazione e di raccordo tra artificiale e naturale.

Larghe fasce di terreno collinare, aperte alla vista del mare, dei laghi, delle valli, dei possedimenti agricoli, venivano modellate in un sapiente gioco di terrazze che modulavano, con impostazione rigidamente architettonica ed assiale, la diversità dei pendii, e restituivano al complesso superfici orizzontali più o meno ampie, in successione, nelle quali esibire statue, fontane, pergolati e ninfei, tra il rigore geometrico di una natura interamente progettata, dove piante sempreverdi, a foglie minute, venivano potate in forme diverse, assumendo anch'esse aspetti architettonici o scultorei.

Questa complessa e artificiosa ideazione dello spazio del giardino non è che la rielaborazione artistica delle tecniche di coltivazione agricola collinare su fasce, che si fa modello ispiratore dei giardini « all'italiana », offrendo all'artefice molteplici possibilità scenografiche e paesaggistiche.

La sequenza « artistica » dei luoghi verdeggianti a terrazze che si profilava lungo i declivi dove giaceva la villa, in Toscana, come in Liguria, in Campania come nel Lazio, ha quindi la sua più diretta origine nei complessi accorgimenti « utilitaristici » di strutturazione dei suoli acclivi, nelle modalità di organizzazione del sistema idrico, ideati per adattare il pendio collinare agli usi agricoli.

La Liguria

In Liguria, area di trapasso tra la catena alpina e quella appenninica, tra la zona montana e la fascia costiera, la natura dei luoghi ha posto continui condizionamenti alla presa di possesso del territorio e al suo attra-

versamento, alla formazione ed evoluzione dell'insediamento umano e all'elaborazione del paesaggio a fini agricoli.

La particolare conformazione orografica della regione ha determinato in Liguria, sulla costa come nell'entroterra, una larghissima diffusione dei ciglionamenti e dei terrazzamenti che hanno impresso connotazioni caratteristiche al paesaggio.

Giuseppe Bracelli, illustrando nel Quattrocento, nella « *Descriptio Orae Ligusticae* » il paesaggio ligure delle Cinque Terre osservava: « *Res spectaculo digna, videre montes non declives modo, sed adeo precipites ut aves quoque transvolando fatigent, saxosos, nihil humoris retinentes, stratos palmitum adeo ieiuno et gracili; ut hederarum quam vitis similior videatur. Hinc exprimi vindemiam qua mensas regias instruamus* ».

La stessa sorpresa di fronte ad un paesaggio aspro ed ostile trasformato dall'uomo in suolo coltivabile e fertile, per mezzo della faticosa costruzione lungo i pendii di « lunette », « sacche » o « terrazze » (chiamate in Liguria « fasce » o « maxere ») viene espressa ripetutamente da geografi, da scrittori di cose agrarie, da viaggiatori che in vari tempi e con vari obiettivi hanno percorso la Liguria.

Alla famosa osservazione dell'annalista cinquecentesco Agostino Giustiniani sul lavoro del contadino che « con l'industria sua provvede a quel che la natura ha negato », fanno seguito nel Settecento, quelle di Targioni Tozzetti che, nelle « *Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana* », descrive la « singolare » coltivazione delle vigne delle Cinque Terre: « nei suoli della poca terra che restano fra i filoni e le commettiture delle pietre, di cui sono formate le dirupate pendici di quei monti (...) nientedimeno le viti in quelle fessure, tra masso e masso, (...) vegetano a meraviglia e spandono ciondoloni giù per le balze i loro lunghi tralci... ». Lunette e sacche, e non terrazzamenti regolari, caratterizzano questo paesaggio, come scriverà il De Saussure alla fine del Settecento, descrivendo la proprietà Gnecco, a picco sul mare, presso Camogli, « dove la roccia più arida e più ripida rifiuta di produrre vegetazione (...) piattabande in terrazze, le une sulle altre, riempite di terra e piantate con olivi, fichi, alberi da frutto (...) Tutto questo eseguito facendo saltare con molto lavoro e spesa la breccia dura e tenace che forma la base di questa montagna ».

Un anonimo dell'Ottocento descrive anch'egli, per il Finalese, questi particolari aspetti di civiltà agraria, sempre più diffusi in Liguria: si sofferma ad osservare nelle campagne, definite « macerie », quelle terrazze che « sostengono poca terra a scalini come in tanti vasi »; indugia a illustrare il lavoro dei contadini, che « rompono queste rocche colla polvere e

colle mazze, elevano dei muri senza calce nell'orlo delle cave da dove hanno tirato quei scogli e coi frantumi delle pietre che hanno rotte, mescolati alla poca terra, che frammezza quelle rocche, ne colmano il vuoto, come in un vaso, e vi piantano la vigna e gli ulivi (...). Con questo metodo ciononostante si è coltivato un tratto di paese assai considerevole... ».

Sono osservazioni importanti come documento storico ma tutte assai superficiali che si soffermano generalmente all'aspetto esteriore o estetico dei terrazzamenti, alle operazioni apparenti attuate per la realizzazione delle fasce, al « prodigio di attività e di industria campestre », ma non indagano quella « seconda natura » che queste comunità contadine, queste piccole imprese familiari hanno saputo attentamente costruire, con ingegnose tecniche strutturali e idrauliche, con radicali trasformazioni del paesaggio naturale, con significativi interventi di riequilibrio dei caratteri ambientali per poter coltivare, nel modo più proficuo, la loro terra.

Il paesaggio dei mutamenti

Il paesaggio delle terrazze attraversa oggi un periodo di profondi mutamenti; i fenomeni di abbandono, assai frequenti ed estesi, sono legati all'esodo che interessa ormai da molti anni ampie zone delle nostre regioni collinari e montane.

Vaste porzioni di antichi pendii terrazzati degradano giorno dopo giorno; i capolavori murari a secco di contenimento del terreno, le opere di raccolta e distribuzione delle acque, non più soggetti alla manutenzione attenta e alla cura continua delle famiglie di contadini residenti sul fondo, franano gli uni sugli altri provocando fenomeni di erosione, di dilavamento a catena e di grave disordine paesistico-ambientale.

Le famiglie di coltivatori che sono rimaste a vivere e a lavorare nelle zone terrazzate utilizzano ancora, per coltivare le loro « fasce », i metodi tradizionali di conduzione del fondo, ma effettuano, in genere, solo i lavori indispensabili alla manutenzione dei muri, dei collegamenti e delle canalizzazioni. La mano d'opera è infatti sempre più rara e l'attività lavorativa sul fondo spesso limitata al part-time.

I terreni incolti ricoperti ormai da vegetazione spontanea predominano sulle terre coltivate e hanno fatto perdere al territorio quell'aspetto ordinato che lo faceva rassomigliare ad un giardino.

In alcune regioni, invece, gli orticoltori continuano a coltivare le terrazze adeguando però le tecniche di manutenzione dei pendii e la produzione agricola alle nuove esigenze del mercato.

Le vecchie terrazze sono state ampliate e rimodellate, adattate all'uso di mezzi meccanici che facilitano il lavoro umano e costruite con nuovi materiali prodotti dall'industria. La diminuzione della mano d'opera, lo sviluppo della meccanizzazione, l'ingrandimento degli appezzamenti di terreno hanno portato ad una riduzione e semplificazione delle pratiche di gestione dei terreni e della manutenzione del sistema idraulico.

Sovente, sulle pendenze medie, le coltivazioni sono poste lungo terrazze continue che seguono le curve di livello e sono sostenute da scarpate inerbite. Elementi preziosi di una lunga storia contadina sono stati sacrificati alle nuove esigenze della tecnica.

In alcune regioni dal clima e dalla localizzazione particolarmente favorevoli (come ad esempio la riviera ligure di ponente) gli orticoltori, ritornati sul fondo, ne hanno completamente mutato lo sfruttamento. Sulle antiche terrazze trovano posto oggi lunghe teorie di serre vetrate, coltivazioni intensive floricole — per proteggere i fiori dai raggi del sole —, nuove colture pregiate e protette, che conferiscono al paesaggio nuove immagini geometriche e un ordine architettonico insolito in questi luoghi.

Le serre in vetro determinano, generalmente, sgradevoli effetti di riflessione: il disegno delle nuove terrazze, assai più rigido che in passato, non si coniuga più all'ondulazione naturale del terreno ma risponde ai problemi tecnici della produzione in vivaio. Nuovi metodi di approvvigionamento idrico, di irrigazione a goccia hanno completamente sostituito le antiche tecniche di raccolta e di distribuzione delle acque sorgive e meteoriche.

Prodigiose opere terrazzate vengono ancora oggi realizzate ex-novo, con tecniche e materiali diversi, in zone anche più impervie di quelle in cui storicamente si era sviluppato e diffuso il fenomeno: solo il rivestimento in pietra dei muri realizzati in cemento, spesso armato, e ancorato sui pendii con opportune fondamenta, ricorda l'immagine del terrazzamento della tradizione condadina.

In Svizzera, nei ricchi cantoni del Vaud e del Vallese nuove terrazze continuano a sorgere ovunque, sui ripidi pendii rocciosi, in brevi tratti di terreno ben esposto, per ospitare una pregiata e protetta produzione viticola utilizzata per vinificare.

In alcuni comuni, specie della costa mediterranea francese, particolarmente attenti ad un patrimonio culturale ed ambientale in via di sparizione, sono state avviate iniziative isolate (e limitate) di difesa del paesaggio tradizionale di fascia, di tutela delle coltivazioni « storiche » della vite, dell'ulivo e degli alberi da frutta.

Brani di paesaggio terrazzato, considerati patrimonio collettivo da difendere, vengono trasformati in « parco » da percorrere per osservare pagine di storia agraria in via di estinzione, o per riproporre manifestazioni legate alla tradizione contadina; altre volte le fasce si trasformano in « aree verdi », ospitando piccole attrezzature per il tempo libero dei cittadini, nel paesaggio della tradizione locale.

Viene conservata una forma, una immagine paesistica della storia locale anche se ad essa non corrisponde più la funzione originaria: è una sorta di tutela, di conservazione del paesaggio storico, a volte di vero e proprio « restauro » e di manutenzione di una architettura del paesaggio assimilabile ad un giardino.

TAVOLE



Antichi terrazzamenti in Samaria.



Terrazzamenti per la coltivazione del riso a Bali.



Antiche terrazze peruviane.



Antiche terrazze peruviane.




Il nuovo paesaggio a terrazze e le colture specializzate.




Paesaggio agricolo della campagna senese nel «Buongoverno all'epoca dei Comuni», di Ambrogio Lorenzetti (particolare).



Paesaggio veneto nell'«Adorazione dei Magi» di Domenico Veneziano.



«Castilonis Oppidum» e il suo paesaggio collinare terrazzato, nel «Theatrum Sabaudiae», 1680.



Tecniche costruttive delle terrazze da «La théorie et la pratique du jardinage», Dezallier d'Argenville, 1790.




Fig. 96. — Lavorazione del terreno a rittochino.




Fig. 97. — Lavorazione delle terre in direzione trasversale.




Fig. 98. — Lavorazione delle terre in direzione trasversale.



Fig. 99. — Sistemazione dei paggi a linee trasversali in terreni di monte.




Fig. 100. — Sistemazione delle viti a spina.




Fig. 101. — Sistema di colture in modo a strappacoste.




Fig. 102. — Disposizione dei paggi a terrazze, pendenti a valle.




Fig. 103. — Disposizione dei paggi a terrazze, pendenti a monte.




Fig. 104. — Disposizione dei paggi rigati a terrazze con drenaggio.




Fig. 105. — Disposizione dei paggi per le piante erbacee, pendenti a valle.



Fig. 106. — Disposizione dei paggi per le piante erbacee, pendenti a monte.





Fig. 107. — Disposizione dei paggi rigati a terrazze con drenaggio.



Tecniche di raccolta idrica in un terrazzamento (da P. Defontaines).




La soluzione d'angolo in un terrazzamento sulle Alpi Marittime.



Terrazze per la coltivazione della vite in Valle d'Aosta.



Un giardino terrazzato: villa Medici a Fiesole.



L'Isola Bella dei Borromeo sul lago Maggiore.



Paesaggio delle Cinque Terre.



Paesaggio delle Cinque Terre.




«Fasce» nell'entroterra ligure in «piote» erbose.



Un pendio terrazzato nella Riviera Ligure di Ponente.



Un pendio terrazzato in Liguria.



Il paesaggio terrazzato delle serre.

PIER FRANCESCO GALIGANI

Evoluzione del paesaggio e meccanizzazione agricola

Lettura tenuta il 19 ottobre 1990

Signor Presidente, Signori Accademici, Gentili Signore e Signori,

L'illustre Collega e Vice Presidente di questa onorevole Accademia, Prof. Fiorenzo Mancini, che mi onora della sua amicizia, mi chiese, nel marzo di quest'anno, di partecipare all'odierna giornata di studio che ha per filo conduttore « Agricoltura e Paesaggio », e di relazionare in merito all'incidenza che ha avuto, ed ha tuttora, la meccanizzazione nell'ambiente moderno.

Il tema è molto vasto e di non facile svolgimento per uno che, come me, si trova combattuto tra la formazione di tecnico agronomo-meccanico e la sua predisposizione affettiva per tutto ciò che la natura ha creato nel corso dei millenni plasmando ed ammantando di verde questo nostro suolo.

In altre parole mentre da un lato sono propenso a sottolineare l'incidenza positiva che hanno avuto le macchine nel tessuto naturale agricolo con lo scopo di aumentare la produzione dei generi di prima necessità riducendo al tempo stesso la fatica dell'elemento umano, sono altresì conscio che questa meccanizzazione ha avuto, purtroppo, anche lati negativi che è necessario conoscere per valutare appieno quello che gli economisti chiamano, se non vado errato, analisi costi-benefici.

Data la vastità dell'argomento cercherò di limitare le mie osservazioni ad alcuni settori agricoli ove la meccanizzazione, a mio parere, ha inciso maggiormente sia nell'assetto del paesaggio che nell'impatto ambientale.

Il territorio italiano ricco, com'è a tutti noto, di terreni in pendenza è sempre stato sottoposto a vistosi fenomeni erosivi che, se lasciati a se stessi, avrebbero trovato nel tempo un naturale, stabile equilibrio oppure originato vere e proprie forme calanchifere, mentre, quegli stessi terreni, sottoposti

come sono ad un carico umano in continuo aumento con tutte le necessità che questo insediamento comporta, esigono continui interventi volti almeno a limitare se non ad annullare, i danni dovuti a questa presenza.

E l'agricoltura, principale fonte almeno fino ad oggi, dell'approvvigionamento alimentare dell'uomo, trovando nel terreno il substrato necessario per le sue produzioni, è costretta continuamente ad inciderlo creando appunto quegli squilibri, non sempre temporanei, che sono spesso causa di degrado se non controllati da apposite sistemazioni.

Sistemazioni delle quali la nostra Toscana è stata madre e culla con esempi eclatanti come quelli a « Spina » del Testaferrata a Meleto per la collina, quelli a « Proda » della pianura del Valdarno e più recentemente, quelli realizzati, per ottimizzare l'impiego delle macchine, dall'amico Periccioli a Poggio a Caiano.

Non è certo questa l'occasione per elencare e descrivere le varie sistemazioni presenti nel nostro territorio (anche e soprattutto per mancanza di competenza) ma possiamo accennare agli elementi di base che condizionavano questa sistemazione ai tempi della zappa (o vanga), a quelli successivi dell'aratro a trazione animale, per giungere poi agli attuali nell'era della meccanizzazione moderna. Per quelle, ove per la naturale eccessiva pendenza dei terreni o per le difficoltà di accesso era possibile il solo lavoro manuale, l'unità di coltivazione (campo) poteva avere un aspetto qualsiasi anche con forme notevolmente angolate (od a pigola) dato il limitato ingombro dell'attrezzo e l'adattabilità dell'operatore.

Residui di una tale agricoltura si possono ancora osservare, ad esempio nella Riviera tirrenica (vedi Cinque Terre già magistralmente illustrate dal relatore che mi ha preceduto) e nell'alta Lucchesia ove l'attaccamento alla terra costituisce ancora per alcuni una ragione di vita ed il progresso tecnico è rappresentato solamente dall'introduzione di piccole motozappe da 2 ÷ 3 Kw o da motoargani che consentono, sebbene con notevole fatica umana, anche una modesta aratura meccanica.

Nelle zone ove invece si praticava l'aratura con i bovini, i campi si presentavano corti e stretti per un insieme di necessità rappresentate dalla difficoltà di movimenti di terra (allora eseguibili solo a pala e cariola) ma necessari per la baulatura della superficie allo scopo di smaltire le acque in eccesso (data la limitata capacità di invaso dovuta alla lavorazione superficiale).

Tali modeste dimensioni dei campi erano dovute alla presenza di una fitta rete di strade camperecce necessarie per il transito dei carri nei vari periodi dell'anno ed in diverse condizioni di portanza dei terreni, sia per

la fertilizzazione degli stessi che per il trasporto del prodotto al luogo di una prima lavorazione o separazione.

In molte parti della nostra penisola si aveva anche, ai bordi dei campi o nella mezzeria degli stessi, la zona destinata alle piantagioni arboree rappresentate prevalentemente da viti con supporto vivo (acero, olmo, gelso ecc.), da olivi o da fruttiferi vari i cui prodotti erano in parte destinati all'alimentazione familiare ed in parte al mercato.

Durante questa fase la meccanizzazione di allora provocò mutamenti, anche se lievi: l'aratura, che agli inizi del secolo era ancora fatta con una o più coppie di buoi e con l'aratro a bure fissa, con l'avvento dell'aratro a carrello rigido (bramantino) o snodato (tipo Sach) diminuendo la fatica sia dell'uomo che degli animali permise a molti agricoltori di sostituire ai buoi le vacche meno robuste ma capaci, per loro natura, di consentire un maggior reddito con l'aumento numerico dell'allevamento.

Nei terreni argillosi (cosiddetti forti, nella dizione toscana) in genere il contadino, dopo ogni solco tracciato con l'aratro trainato dalla coppia di vacche, procedeva a rompere con la zappa le zolle più grosse ed a completarne il loro rovesciamento per dar tempo agli animali di « riprendere fiato ». Erano i cosiddetti campi a « respiro di bove ».

A seguito dei profondi mutamenti avvenuti nel dopo guerra con il passaggio di gran parte della popolazione agricola ai settori industriale e terziario ebbe inizio quel vasto processo di meccanizzazione che trovò nella trattrice il nucleo di base che, da iniziale elemento traente, diventò, e resta tutt'oggi, secondo una felice e nota definizione dello Stefanelli, una « centrale mobile di potenza » con la quale, e con l'ausilio di adeguate macchine operatrici, si può effettuare gran parte delle lavorazioni richieste dalla coltivazione.

In questo confronto tra l'animale e la macchina è però necessario tener presente che, mentre il primo per sua natura può erogare anche se per tempi brevi una potenza più volte superiore a quella media, la macchina ha dei limiti ben precisi, ma in compenso può fornire le sue prestazioni, se debitamente rifornita di combustibile, anche per intere giornate.

A conoscenza di queste caratteristiche e, constatato che la produttività della macchina era condizionata solo dalla percentuale di tempo durante la quale questa forniva un lavoro efficace, si provvide a specializzare le colture eliminando la coltura promiscua, ad allungare ed allargare la maglia campereccia utilizzando le grandi macchine per i movimenti di terra per meglio plasmare la superficie e quelle posadreni per consentire

un'affossatura più distanziata e con pendenze minime rese anche possibili dalle moderne attrezzature automatiche a raggio laser.

E mentre in pianura si può facilmente massimizzare il tempo efficace di lavoro della trattrice arrivando, con il sistema Felleberg ad esempio, quasi ad eguagliare questo ultimo con il tempo totale, in collina i problemi risultano aggravati dalla pendenza dei terreni sia per quanto concerne la regolazione delle acque meteoriche che condizionano la stabilità degli stessi, sia per l'equilibrio delle macchine e la conseguente sicurezza dell'operatore.

Le lavorazioni lungo le linee di massima pendenza permettono anche a trattrici di media potenza, più diffuse nelle zone collinari, di raggiungere in aratura, su pendici a declività media, una maggiore profondità e pertanto una maggiore capacità di invaso rendendo pressoché impossibile la saturazione ed il conseguente scivolamento a valle di tale massa.

Sempre allo scopo di limitare i pericoli di erosione nella lavorazione dei terreni declivi, è risultato valido sostituire, nella preparazione del letto di semina, ai normali erpici trainati che, lasciando dei microsolchi nel terreno favoriscono l'accumulo e lo scorrimento delle acque meteoriche ed il conseguente trasporto a valle della terra, gli erpici ruotanti ad asse verticale che non presentano questo inconveniente.

Nelle piantagioni arboree di collina, spesso sistemate lungo le linee di massima pendenza, questi pericoli sono maggiori per la limitata profondità delle lavorazioni stagionali, ma anche in questo caso il drenaggio, alcuni accorgimenti all'impianto con organi di emungimento delle acque superficiali ed una oculata scelta delle macchine per la lavorazione del terreno (vangatrici ad esempio), possono attenuare notevolmente tali rischi. Anche l'inerbimento dell'interfilare (totale o alterno), specie se realizzato con idonei miscugli, si è dimostrato valido nella protezione delle superfici arborate agevolando al tempo stesso la percorribilità delle macchine agricole.

Macchine che richiedono motori di maggior potenza per aumentarne le prestazioni e che di conseguenza diventano sempre più pesanti ed ingombranti.

Ed a proposito delle piantagioni arboree vorrei evidenziare quanto sia triste vedere nei vigneti a contropalliera l'impiego dei pali di cemento che danno all'impianto, specie nel periodo di riposo della vegetazione, quel tipico aspetto cimiteriale.

Oltre a migliorare notevolmente l'estetica, l'impiego del vecchio palo di castagno consente una maggiore elasticità alla struttura che meglio reagisce ad esempio all'impatto fortuito della macchina, sia essa trattrice

che operatrice, trainata o semovente e di notevole ingombro come le vendemmiatrici.

Per quanto concerne la difesa delle colture è luogo comune imputare all'agricoltura la responsabilità dell'inquinamento dell'ambiente ma anche in questo caso è necessario far chiarezza.

Sono molti i prodotti che la chimica mette a disposizione dell'agricoltura ma sotto la spinta dell'opinione pubblica e per evidenti motivi economici, i nuovi preparati presentano quasi sempre caratteristiche compatibili con l'ambiente se erogati in tempi giusti, in quantità limitata e con attrezzature efficienti.

Purtroppo in questo settore la consulenza è fornita generalmente da persone poco preparate o troppo interessate alla vendita e l'assistenza pubblica ha dato fino ad oggi in questo settore scarsi contributi. In attesa di una legge che protegga efficacemente sia l'agricoltore che il cittadino dobbiamo ricordare che la meccanica è già intervenuta con idonee schermature e dispositivi antigoccia, con attrezzature a carica elettrostatica ed operatrici capaci di erogare miscela in dosi minime ed in maniera differenziata a seconda della massa vegetale da proteggere. Ma è auspicabile arrivare, anche in questo campo, ad una precisa normativa che ricalchi in parte quanto già esiste nell'ambiente medico-farmaceutico in tema di ricettazione ma con l'aggiunta di un controllo diretto al momento della distribuzione da parte di tecnici qualificati onde evitare veri e propri disastri ecologici come purtroppo è avvenuto.

Mi risulta che in sede parlamentare esistono già alcune proposte di legge volte ad uniformare la nostra normativa del settore con quelle di altri Paesi della CEE sia in tema di classificazione dei presidi sanitari sia della modalità della loro erogazione.

Ed a questo proposito mi preme sottolineare il contributo che l'Ordine provinciale degli Agronomi di Firenze e la Federazione Toscana degli stessi hanno portato nel settore inviando al Consiglio nazionale, perché intervenga in sede opportuna, alcune proposte che a noi sembrano interessanti e costruttive.

In tema di raccolta e conservazione dei prodotti l'evoluzione tecnologica ha portato notevoli cambiamenti magari assai validi sotto l'aspetto economico ma non sempre altrettanto funzionanti sotto l'aspetto paesaggistico.

Ad esempio in campo cerealicolo fino agli anni cinquanta ed oltre, si procedeva al trasporto all'aia del prodotto raccolto ed alla sua successiva trebbiatura a punto fermo, con la separazione della granella dalla paglia

che andava a costituire quel classico pagliaio che rappresentava il capolavoro di un operatore certamente dotato di uno spiccato senso artistico.

Penso che molti dei presenti ricorderanno quei poderi svettanti delle colline argillose del senese ai quali si affiancavano pagliai di fieno e di paglia per l'alimentazione e la cura del bestiame spesso immortalati su tela da pittori di ogni tempo.

Ma oltre a quest'aspetto indubbiamente estetico e non certo comparabile con la rigida geometria delle odierne presse sia rettangolari, prismatiche o cilindriche che siano, è giusto far presente che l'accurata operazione di vagliatura del prodotto consentiva di concentrare e smaltire in prossimità della casa quella moltitudine di semi della flora spontanea che invece oggi con la diretta raccolta sul campo vengono, almeno in parte, a ricadere sul terreno stesso arricchendo in tal modo la popolazione delle piante infestanti.

Questo inconveniente è fortunatamente in fase di lieve recessione con il diffondersi nei terreni in pendio delle mietitrebbie autolivellanti in grado di meglio sfruttare la capacità separatoria dei vagli.

E mi permettano di ricordare con nostalgia quelle aie dei grandi poderi toscani sopramenzionati che costituivano un centro nel quale si sviluppava in alcuni giorni dell'anno una intensa vita sociale, spesso accompagnata con balli e canti, mentre si procedeva alla sfogliatura del granturco, alla battitura con il correggiato delle leguminose da granella, alla paleggiatura e setacciatura dei « semini » per rinnovare i prati di medica e bolognino. Oggi questi spazi sono spesso sedi di cimiteri di vecchie macchine con antiestetici capannoni a protezione delle attrezzature moderne affiancati talvolta, nel ricordo di un'agricoltura più differenziata, da strutture a torre per la cura e conservazione del foraggio insilato.

Purtroppo è il tornaconto economico quello che condiziona certe scelte e che trascura del tutto l'aspetto estetico come avviene, ad esempio, per le zone destinate alle colture protette di cui abbiamo un esempio in Sicilia, nella zona di Gela, visitata nel corso dell'escursione appunto promossa dall'Accademia, ove la plastica ha cancellato del tutto quel manto di verde che esiste ma che purtroppo non è visibile.

Meno totalitario ma tuttavia sempre poco attraente è quel sistema che abbiamo visto in Puglia nei vigneti a tendone volto ad anticipare o a ritardare la maturazione dell'uva da tavola ove il telo di plastica, sistemato a capanna, copre per l'ottanta per cento la superficie del vigneto.

È presumibile che, per i risultati economici ottenuti, questo sistema si diffonda purtroppo a tutto scapito del nostro paesaggio. Paesaggio che

è necessario difendere, per quanto è possibile e nei limiti di una ragionata valutazione economica, per noi, per i nostri figli e per i figli dei nostri figli.

Ma per ottenere in questo campo risultati validi e duraturi sono necessarie specifiche conoscenze in settori tra loro ben diversi e che è pressoché impossibile facciano parte del patrimonio culturale della stessa persona.

Per questo, forte anche di una personale interessante esperienza in un gruppo di studio per la progettazione del Parco del Pollino nella regione Basilicata, sarei favorevole ad interventi, nel settore paesaggistico, che coinvolgessero tecnici di diversa estrazione (pedologici, ingegneri, agronomi, forestali ecc.) magari coordinati da un architetto al quale va indubbiamente riconosciuto, ed in genere lo possiede, uno spiccato senso artistico.


Ritengo sia proprio questa la sede per rivendicare il ruolo ed il contributo che l'Agronomo ed il Forestale possono portare in questo settore onde evitare errori che incidano più o meno fortemente su questo ambiente nel quale viviamo.

Vorrei accennare, ad esempio, alla specifica conoscenza che possiedono in tema di ripristino cave purtroppo necessarie ma che si possono correggere anche a breve termine con opportuni interventi.

Il nostro TAR, su sollecitazione di alcuni ordini professionali di Agronomi Toscani, ha di recente annullato un concorso per una progettazione di opera a verde perché nel corrispondente bando non menzionava, tra i tecnici idonei, la categoria degli Agronomi e Forestali e so per certo che è attualmente in corso un altro procedimento simile del quale si può prevedere un analogo risultato. Speriamo che questo successo legale induca a riflettere i burocrati interessati per simili future iniziative.

Personalmente, e come inguaribile ottimista, sono del parere che il risveglio nelle nostre conoscenze della volontà di difendere questo ambiente che ci circonda, già comincia a dare i suoi frutti e che la tecnica, al termine di un periodo condizionato da obiettivi di mero tornaconto, sia oggi sensibile a questi problemi realizzando prodotti e macchine sempre più rispettosi della natura che ci ospita.

Ritengo di aver tediato già abbastanza questo paziente auditorio con i miei appunti tecnico-sentimentali e vorrei concludere proiettando, con il loro permesso, alcune diapositive che sottolineano queste mie divagazioni tra passato e presente.




La zona interessata dalle foto aeree di figura 2, delimitata su carta topografica IGMI.
(Spezzone da: foglio Pontassieve 106 II NE, serie M 891, edizione 2 – IGMI).



Comparazione di due rilievi fotografici IGM della stessa località, da voli degli anni
1954 (sinistra) e 1985 (destra).

«Dai tipi dell'Istituto Geografico Militare Italiano. Autorizzazione n° 3304 in data 12.12.1990.»



Un esempio inedito di «cabreo»: antica pianta poderale del secolo XVIII, gentilmente concessa dal dr. F. Giuntini.



Esempio di variazione al paesaggio indotta da una moderna attrezzatura meccanica.

ETTORE CASADEI *

Attività produttiva agraria e tutela del paesaggio: profili giuridici

Lettura tenuta il 19 ottobre 1990

1. Considerazioni introduttive sull'ambito e sui limiti dell'indagine

Il tema di cui devo occuparmi è molto complesso e difficile, anche perché su di esso mancano studi ampi e specifici e una costruzione sistematica non sembra ancora tentata. Credo che, prima di formulazioni teoriche o di richiami normativi, valgano a proporre gli aspetti principali, alcuni riferimenti concreti tratti da esperienza personale, esperienza certo ricchissima in chiunque presti attenzione alla conformazione dei luoghi e all'assetto del territorio.

Il primo riguarda la zona di S. Gimignano. Ricordo che vari anni or sono, agli inizi del mio lavoro in Università, in occasione di un incontro di studio, mi trovavo a contemplare con altri convegnisti le pendici delle colline circostanti e tutti manifestavamo la nostra ammirazione per la dolcezza e per la bellezza del luogo, data dall'armoniosa fusione dei vari elementi che lo caratterizzavano, quali i radi edifici rustici, i cipressi, i filari ordinati e ubertosi di viti, gli argentei ulivi. Vicino a noi un illustre storico dell'agricoltura ci faceva sapientemente notare come quel paesaggio che destava il nostro comune apprezzamento fosse frutto di una secolare applicazione del lavoro agricolo, volto a realizzare i migliori risultati in relazione alla natura e alle vocazioni produttive del luogo.

Ricordo, ancora, la strada Romea, fra Ravenna e Venezia, da me percorsa la prima volta circa trent'anni fa, splendida per il suo silenzio e per la rarissima presenza di costruzioni, esempio di paesaggio di pianura di vasta profondità, insolito in un paese come il nostro, così continua-

* Ordinario di Diritto agrario nell'Università di Bologna.

mente mutevole e troppo fittamente popolato. In questo quadro, il sorgere solitario dell'Abbazia di Pomposa, tra il fiorire delle ricche coltivazioni del territorio circostante, suggeriva nel modo più completo e fedele la portata e il significato dell'antica opera dei monaci e il valore della cultura pomposiana: si percepiva, così, da un lato, la redenzione della zona dall'abbandono alla palude e alla malaria, ma restava intatto, dall'altro, per la scarsa presenza umana, il carattere di solenne isolamento di quel luogo di preghiera e di lavoro. Per la verità, devo ora aggiungere che tutto questo è perduto per la fitta presenza di costruzioni lungo la strada e anche, purtroppo, per la maldestra valorizzazione turistica del monumento, volta a renderlo meglio visibile da lontano e più comodamente raggiungibile. La quiete campestre di cui era circondato risulta spezzata in modo traumatico e, anche a tacere dell'agitarsi, a dir poco discutibile, delle varie attività commerciali che prosperano ai suoi fianchi, la testimonianza di storia e di cultura che ne promana si avverte ormai con grave fatica.

Ricordo, infine, un luogo a me molto familiare, la piazza di Bertinoro. Si tratta di un paese presso Forlì, che sorge su una collina abbastanza rilevata e a contatto immediato con la sottostante pianura, sicché da quella piazza, a guisa di balcone, tutta la piana romagnola è visibile, nei giorni di cielo nitido anche fino al mare. Si notano, certamente, le macchie più compatte dei nuclei originari dei centri sottostanti, ma tutta la pianura è così fittamente disseminata di costruzioni, che manca ormai un paesaggio agricolo continuo, ampio e ben delineato, e si ha la sensazione, non gradevole, di una conurbazione sparsa e dilagante, senza precisi contorni.

Conviene fermarsi a questi riferimenti, anche se molti altri potrebbero essere proposti. Non mancherà più avanti occasione di richiamarli, ma fin d'ora da essi emerge con chiarezza quanto rilievo lo svolgimento dell'attività agricola assuma ai fini della configurazione del paesaggio.

Al riguardo, giova ancora una precisazione, volta a delimitare l'ambito e il metodo di queste nostre considerazioni.

I problemi giuridici relativi al paesaggio e alla sua tutela sono molto numerosi e non possiamo pensare, in questa sede, di prenderli tutti in esame e di offrirne un compiuto svolgimento. Dovremo limitarci ai profili essenziali, trascurando aspetti di dettaglio. Soprattutto, dovremo affrontare il tema, non nella sua portata generale, cioè nel quadro di un'indagine organica, per la quale si pone in primo piano il profilo amministrativistico, ma per le relazioni specifiche tra attività agricola e configurazione e tutela del paesaggio, per l'incidenza, insomma, che in ogni senso, positivo o negativo, assume in esso l'opera dell'agricoltore.

2. Nozione di paesaggio e sua evoluzione

Giova dunque partire da un richiamo dei due elementi posti a raffronto.

Manca nell'ordinamento una precisa definizione giuridica di paesaggio, ma i dati normativi disponibili ci consentono di proporne un'idea abbastanza chiara e, in particolare, di cogliere i termini della sua evoluzione.

Ricordiamo, innanzitutto, che del paesaggio si fa menzione nella Costituzione ove nulla, invece, si dice sull'ambiente, mancando in questa materia un'adeguata sensibilità nel momento in cui la Costituzione medesima veniva elaborata. In essa il richiamo al paesaggio è fatto in luogo di assoluto rilievo, cioè tra le norme di apertura denominate « Principi fondamentali ». L'art. 9, dopo aver affermato che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, prosegue nel capoverso stabilendo che essa tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

La tutela è affidata non allo Stato, ma alla Repubblica, e ciò realizza un impegno più ampio dei pubblici poteri, essendo più direttamente coinvolte tutte le istanze istituzionali dell'ordinamento e non solo quella statale. L'accostamento del paesaggio al patrimonio storico e artistico denuncia il carattere restrittivo che la nozione presentava ai tempi dell'emanazione della Costituzione, sulla base dei dati di cultura giuridica allora disponibili, risalenti alle leggi, pressoché contemporanee, 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico e 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali. Ma non impedisce che, ferma la sua valenza culturale, cioè la sua funzionalità all'accrescimento culturale della persona umana, la nozione di paesaggio assuma rilievo più vasto di quello della ricordata legge n. 1497 del 1939.

Ivi emerge un'impostazione prevalentemente di tipo estetico, come tale rivolta alla salvaguardia del bello, che certo rientra fra i valori culturali, ma non li esaurisce, ponendosi insieme con altri come singolo aspetto dei medesimi. Oggetto di tutela secondo l'art. 1 della legge citata sono, infatti, le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica (n. 1); le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (n. 2); i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (n. 3); le bellezze panoramiche considerate come quadri

naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze (n. 4).

Non occorre specifica esegesi dei singoli punti per avere conferma della ricordata impostazione prevalentemente estetica. Si potrà soggiungere che, pur aperta alla considerazione dell'attività umana, per il riferimento anche a beni prodotti dall'uomo, e per la previsione nell'art. 5, peraltro soltanto come possibili e non necessari, di piani territoriali paesistici delle vaste località di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 1, la legge sembra ancora risentire di una visuale statica, in cui è preminente l'opera della natura e non si considera a sufficienza la continua incidenza su di essa dell'azione umana. Ciò può anche spiegarsi ricordando la situazione del tempo, in cui gli interventi dell'uomo sull'assetto del suolo erano abbastanza circoscritti. Ma non pare più accettabile in relazione al tumultuoso dinamismo economico di questo dopoguerra, che ha così radicalmente mutato, fra le altre cose, anche l'aspetto esterno del paese, sicché l'impostazione della legge appare ormai scarsamente realistica e troppo restrittiva, tale, insomma, da ridurre vistosamente, rispetto al bisogno, la sfera della tutela.

Ben diversa nozione di paesaggio è venuta emergendo dagli sviluppi culturali successivi, ove si prendono in considerazione i risultati congiunti di forze naturali ed umane che agiscono in continuo contatto, sviluppando l'azione dell'uomo una perenne incidenza creativa sul dato fisico oggettivo. Si ha così una visuale più completa e realistica per paesi fittamente popolati come il nostro e, al riguardo, tornano alla mente gli esempi da cui siamo partiti. Ciò che importa, insomma, non è più soltanto il felice quadro della natura, l'immagine idonea a scopi di promozione turistica o di gradevole ricordo di esperienze di viaggio, ma un dato più ampio, meglio adatto ad esprimere il complesso dei valori di storia, di tradizione e di cultura di una certa zona e al contempo delle risorse naturali della medesima.

La vicinanza del concetto di paesaggio a quello più recente di ambiente, è innegabile, pur se con esso non giunge a confondersi, avendo quest'ultimo valenza più ampia e maggiormente caratterizzata sul piano dei valori fisico-strutturali, anziché di quelli estetico-culturali. Tanto meno è possibile la confusione con il concetto di territorio, che riguarda lo spazio geografico in cui opera l'ordinamento, ponendosi come elemento costitutivo degli enti pubblici territoriali, e che viene regolato e conformato in tutti i suoi aspetti per il soddisfacimento di tutte le esigenze della comunità che lo occupa.

La dilatazione in sede culturale del concetto di paesaggio e il suo avvicinamento a quello di ambiente, trovano ora un chiaro riscontro

giuridico in provvedimenti recenti quali la legge 8 luglio 1986, n. 349, contenente istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, con i ben noti istituti della valutazione di impatto ambientale (art. 6) e del risarcimento del danno ambientale (art. 18); e soprattutto la legge c. d. Galasso che, a prescindere dal loro reale pregio estetico, nell'art. 1 sottopone al vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, tutta una serie di beni nei quali è certo preminente il rilievo strettamente ambientale [d.l. 27 giugno 1985, n. 312, contenente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui art. 2 stabilisce che le disposizioni dell'art. 1 del decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica; è poi da tener presente, anche ai fini di richiami successivi, che l'art. 1 del decreto, in base alla legge di conversione e con le modifiche da essa introdotte, si pone ora come aggiunta di nove commi finali (dal 5° al 13°), all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, emanato in attuazione della delega di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, che contiene norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, e che detto art. 82 ha per oggetto i beni ambientali ed è posto nel capo riguardante l'urbanistica].

Sono in questione, come è noto, i territori costieri di mare o di lago, compresi in una fascia della profondità di trecento metri dalla linea di battigia, anche se elevati sull'acqua [lett. *a*) e *b*)]; i fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le sponde o i piedi degli argini relativi, per una fascia di centocinquanta metri per lato [lett. *c*)]; le montagne, per la parte eccedente i milleseicento metri sul livello del mare per la catena alpina e i milleduecento metri per la catena appenninica e per le isole, nonché i ghiacciai e i circhi glaciali [lett. *d*) ed *e*)]; i parchi, le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi, nonché i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento [lett. *f*) e *g*)]; le zone umide incluse nell'elenco di cui al d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 [lett. *i*)]; i vulcani [lett. *l*)]; infine, con riguardo ad aspetti storico-culturali o ad esigenze di vita (risalenti all'antico ed eventualmente persistenti) di determinate popolazioni, le zone di interesse archeologico, nonché le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici [lett. *m*) e *h*)]. Come ognuno vede, risultano sottoposti a vincolo vari milioni di ettari,

costituenti nel complesso una cospicua frazione dell'intero territorio nazionale.

Rispetto ai vari punti elencati non mancano problemi interpretativi, che qui non possiamo affrontare. Basterà notare come il distacco dal vecchio elenco della legge n. 1497 del 1939, che pure resta in vigore, sia evidentissimo, e come la nuova disciplina giovi ad un aggiornamento dei contenuti del ricordato art. 9 Cost., secondo i criteri dell'interpretazione evolutiva. Per l'art. 9, anzi, è possibile una diversa lettura, che lo pone come supporto per la protezione costituzionale dell'ambiente, con una forma di interpretazione estensiva e logico-sistematica. Ciò in base al collegamento con il successivo art. 44, riguardante la proprietà terriera privata, di cui diremo, e, ancor prima, con l'art. 32, relativo alla tutela della salute, sia come fondamentale diritto degli individui, sia come interesse della collettività, tutela che troverebbe ostacolo nel malgoverno dell'ambiente.

3. Strumenti di tutela, nel quadro della disciplina del territorio

Giova ora sviluppare il discorso, proponendo brevemente alcune notazioni sui contenuti e sul modo di realizzazione della tutela, e in primo luogo sui rapporti con la disciplina urbanistica.

Questa riguarda, come è noto, gli aspetti fondamentali e generali dell'uso del territorio e delle sue possibili modificazioni in relazione alla vita che in esso si svolge e al suo continuo evolversi, oggi caratterizzato, come si è detto, da intenso dinamismo economico-sociale. Accanto a quella generale, tuttavia, si pongono varie normative settoriali, finalizzate alla tutela di interessi pubblici specifici (ad esempio, quelli relativi ai beni culturali, alla difesa idrogeologica e alla sicurezza sismica), fra cui certamente può annoverarsi la tutela del paesaggio.

Come segnalato in dottrina, si realizza, così, un sistema complesso in cui ogni settore della pubblica amministrazione provvede in via relativamente autonoma alla cura dello specifico interesse cui è addetto. Chi, ad esempio, desidera costruire in località di rilievo paesaggistico, deve richiedere, oltre la normale concessione edilizia, anche l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici. Se poi la località rientra in zona classificata come sismica, occorre pure l'autorizzazione del Genio civile, e, in caso di assoggettamento a vincolo idrogeologico, è necessaria anche l'autorizzazione dell'autorità forestale.

Le questioni, in pratica, sono assai più complesse di quanto così rapidamente esemplificato, sia nella fase della programmazione, sia, ancor più,

in quella operativa. In linea di massima le tutele settoriali, in quanto specifiche, hanno efficacia condizionante rispetto al controllo generale realizzato in sede urbanistica; ciò sia perché talora sono anteriori alla medesima, sia perché richiedono, rispetto a questa, un certo grado di specializzazione di competenze.

In conclusione, pur se una sorta di disciplina urbanistica ideale dovrebbe essere in grado di sopperire ad ogni esigenza, in realtà coesistono discipline ed interventi di tipo diverso che presentano fra loro una reciproca autonomia, anche se, per la funzionalità e per la chiarezza del sistema, un raccordo fra di essi deve essere comunque realizzato.

Strumenti fondamentali della tutela paesistica sono gli elenchi dei beni sottoposti a salvaguardia, da redigersi secondo determinate modalità, con notificazione dell'inclusione agli interessati, l'autorizzazione all'esecuzione di opere, di cui si è appena fatto cenno, e il piano territoriale paesistico, regolati rispettivamente dagli artt. 2 ss. e 6, 7 e 5, della più volte ricordata legge n. 1497 del 1939.

Il contenuto del piano è più precisamente indicato nell'art. 23 del r.d. 3 giugno 1940, n. 1357, contenente il regolamento per l'applicazione della medesima legge del 1939. Il piano ha caratteristiche particolari, in quanto ha funzioni non di riorganizzare il territorio orientandone i mutamenti edilizi, ma di conservarne determinati assetti caratterizzati da pregio estetico e così assume carattere prevalentemente vincolistico. Poiché, inoltre, i vincoli che ne discendono hanno portata generale e non specifica, secondo la ben nota distinzione cui è ricorsa la giurisprudenza costituzionale, per essi non può ritenersi costituzionalmente garantito un ristoro indennitario, ristoro che, del resto, la legge del 1939, salvo limitata eccezione, espressamente esclude (art. 16).

Il piano deve indicare le zone di rispetto, cioè le aree la cui edificazione comprometterebbe il godimento estetico delle bellezze panoramiche oggetto di tutela, zone nelle quali è vietata ogni attività edificatoria; il rapporto tra aree libere ed aree fabbricabili, in ciascuna delle zone comprese nella località sottoposta al piano, sicché, fuori delle zone di rispetto, l'inedificabilità non è assoluta, anche se, in relazione al rapporto in esame, generalmente molto limitata; le norme per i diversi tipi di costruzione; la distribuzione e il vario allineamento dei fabbricati, allo scopo di salvaguardare i valori architettonici, soprattutto con riguardo ai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (si pensi, ad esempio, ad un borgo medievale); infine, cosa per noi del massimo rilievo, le istruzioni per la scelta e per la varia

distribuzione della flora, finalizzate al migliore assetto estetico del complesso di immobili oggetto del piano.

La competenza per la formazione e per l'approvazione del piano, inizialmente attribuita al Ministero della pubblica istruzione, è stata trasferita alle Regioni in base all'art. 1 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (contenente trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici) e, salvo che per le ricordate aree di cui alla legge n. 431 del 1985, la sua adozione è facoltativa. La redazione è curata dalla Sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, che vi provvede secondo le direttive della Regione, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici dei Comuni interessati.

Il piano territoriale paesistico, rispetto alla sfera dei privati, ha immediata efficacia precettiva e ad esso devono uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali e gli stessi piani territoriali di coordinamento, ma, per il suo carattere immediatamente vincolante per i privati, esso opera anche in assenza di strumenti urbanistici.

Questo regime, così rapidamente accennato, ha subito profonde modifiche in virtù della più volte citata legge n. 431 del 1985 la quale, per i beni già sopra elencati, ha introdotto vincoli paesaggistici *ex lege*, allargando notevolmente la sfera operativa del sistema vincolistico.

In relazione a tale ampliamento si è reso però necessario disciplinare l'uso delle aree vincolate con successivi atti amministrativi delle Regioni. A tale scopo, secondo la medesima legge, entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, le Regioni possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, sia nelle zone di cui all'art. 1, sottoposte a vincolo *ex lege*, sia in quelle comprese negli elenchi compilati ai sensi della ricordata normativa del 1939-1940, le aree in cui, fino alla redazione del piano paesistico o del piano urbanistico-territoriale (previsti nell'art. 1-bis, comma 1°), sono vietate qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio e qualsiasi opera edilizia. Da tale assoluto divieto restano esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (art. 1-ter, comma 1°).

Per le zone indicate dalla legge, inoltre, la redazione di piani paesistici, o, in alternativa, di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, non è più facoltativa ma obbligatoria, e l'approvazione deve avvenire entro il 31 dicembre 1986, con

possibilità, in mancanza, di sostituzione delle Regioni da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali (art. 1-bis).

Per i corsi d'acqua, infine, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, le Regioni stabiliscono quali fra essi, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, possono essere esclusi, in tutto o in parte, dal vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco, ma il Ministro per i beni culturali e ambientali ha sempre facoltà di confermare il vincolo, con provvedimento motivato (art. 1-quater).

In sintesi, mentre la legge del 1939 è impostata sul sistema dei vincoli da dichiararsi con atto amministrativo e dei piani territoriali paesistici soltanto facoltativi e quindi eventuali, la legge n. 431 del 1985 rovescia tale sistema: il vincolo è posto dalla legge e l'atto amministrativo interviene successivamente a graduarlo, consentendone talora l'accentuazione con riguardo ad aree più circoscritte, talaltra l'eliminazione, e il piano paesistico diventa necessario, ponendosi così come strumento ordinario di pianificazione territoriale.

La disciplina del 1985 ha dunque portata molto significativa e rilevante risulta pure il ruolo attribuito allo Stato nella materia, giacché le Regioni hanno in essa competenza soltanto delegata. Al riguardo giova di nuovo ricordare che le disposizioni che pongono e regolano il vincolo per le nuove zone sono state espressamente qualificate dal legislatore come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, sicché vincolano la potestà legislativa non solo delle Regioni a statuto ordinario, ma anche di quelle a statuto speciale. La Corte costituzionale, al cui esame la legge n. 431 del 1985 è stata sottoposta per lamentata ingerenza dello Stato nella sfera regionale e delle province autonome, con l'ampia ed elaborata sentenza 27 giugno 1986, n. 151 (in *Giur. cost.*, 1986, I, p. 1010, con osservazione di A. Anzon; in *Foro it.*, 1986, I, c. 2690, con note di M. R. Cozzuto Quadri e di B. Caravita), ha affermato la piena legittimità costituzionale della medesima.

A prescindere, per brevità, da varie altre notazioni della sentenza, la Corte osserva che la normativa impugnata si discosta da quella precedente, limitata alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico isolatamente considerate, in quanto introduce una tutela improntata a integralità e globalità, come tale implicante una riconsiderazione dell'intero territorio nazionale alla luce del valore estetico-culturale del paesaggio, assunto come primario e quindi non subordinabile ad alcun altro, ma non esclude, né assorbe la configurazione dell'urbanistica quale funzione ordinatrice attribuita alla Regione, e il rapporto fra le compe-

tenze statali e regionali è correttamente risolto nella direttrice della primarietà del valore estetico-culturale e dell'esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso, secondo un modello ispirato al principio di leale cooperazione; pur restando la distinzione tra le due materie, poiché l'urbanistica è soltanto limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a realizzarlo, nella tutela del paesaggio emerge il carattere non più conservativo e statico, ma gestionale e dinamico, valutandosi positivamente l'intervento umano, se controllato e mirato, e in questo quadro il rapporto fra competenze statali e regionali non può essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, ma va ricostruito alla luce del ricordato principio cooperativo; né, infine, può essere posta in dubbio, nella disciplina impugnata, la natura di grande riforma economico-sociale in quanto essa, a parte altre considerazioni, proprio per la primarietà del valore estetico-culturale che ne costituisce la scelta di fondo, appare diretta e idonea ad influire profondamente su scelte d'ordine economico-sociale.

Prescindendo da moltissimi altri dati e problemi che qui non possono essere affrontati, gioverà richiamare alcuni aspetti di interesse diretto dal punto di vista dell'attività agraria.

Secondo la legislazione del 1985, l'autorizzazione all'attività costruttiva di cui all'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, in mancanza della quale non sono possibili interventi nelle zone protette, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni devono dare immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate, al Ministro per i beni culturali e ambientali, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Entro trenta giorni dall'inutile scadenza del termine, gli interessati possono chiedere l'autorizzazione al Ministro che si pronuncia nei sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e che, in ogni caso, entro i sessanta giorni dalla relativa comunicazione, può annullare l'intervenuta autorizzazione regionale con provvedimento motivato (art. 82, comma 9°, del citato d.P.R. n. 616 del 1977).

L'autorizzazione non è richiesta per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (art. 82, cit., comma 12°, prima parte; e si noti qui la perfetta assonanza con le opere escluse dall'assoluto divieto di intervento, previsto per le zone espressamente individuate dalle Regioni con indicazioni planimetriche e catastali, fino alla redazione del piano).

Ancora, l'autorizzazione non è richiesta per l'esercizio dell'attività agrosilvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei

luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività e di opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio (art. 82, cit., comma 12°, seconda parte). Inoltre, nei boschi e nelle foreste sottoposti a vincolo, compresi cioè quelli percorsi o danneggiati dal fuoco, sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia (art. 82, cit., comma 8°).

Queste disposizioni hanno evidente rilievo sotto vari profili.

Confermano, da un lato, come la tutela paesistica debba coesistere con lo svolgimento della vita in genere, e in particolare di quella economica. Dimostrano, ancora, come al riguardo l'attività agricola presenti un ruolo peculiare. Fermo, naturalmente, il rispetto per le istruzioni sulla scelta e sulla distribuzione della flora previste nel piano, mentre le altre attività economiche in linea di massima devono ritenersi vietate senza previo controllo di compatibilità con la salvaguardia dei valori paesistici della zona, quelle agricole risultano in via di principio consentite, salvo che comportino alterazione dello stato dei luoghi. Ciò perché tendenzialmente l'agricoltura non altera il paesaggio, ma, come chiaramente emerge dal primo degli esempi fatti all'inizio, lo crea, lo conserva e ne consente un'accettabile evoluzione, e su questo dovremo tra poco tornare.

Conviene da ultimo ricordare, circa i profili generali della tutela paesistica, come il suo collegamento con la salvaguardia ambientale trovi nell'ordinamento crescente conferma.

Il collegamento emerge con evidenza già nell'elenco delle zone sottoposte al regime della legge n. 431 del 1985, ma trova ulteriore sviluppo con la recente legge 18 maggio 1989, n. 183, sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, per la cui realizzazione si prevedono come strumenti fondamentali i piani di bacino. Per il loro ampio contenuto, questi piani devono essere coordinati con i programmi nazionali, regionali e subregionali di sviluppo economico e di uso del suolo, e a tale scopo le autorità competenti, entro dodici mesi dalla loro approvazione, dovranno provvedere ad adeguare alle disposizioni in essi previste, fra gli altri, i piani paesistici e urbanistico-territoriali sopra considerati (art. 17, comma 4°).

Questo significa, e non potrebbe essere diversamente, ma va comunque notato, che le esigenze ambientali assumono un ruolo prioritario e preminente e che ad esse, in caso di contrasto, devono conformarsi anche quelle paesistiche alle quali, dunque, non può riconoscersi valenza autonoma ove possano incidere negativamente sulla difesa del suolo.

4. Attività agricola, disciplina urbanistica e tutela paesistica

La nostra attenzione si volge ora espressamente all'agricoltura, di cui conviene richiamare rapidamente la nozione giuridica.

Non intendiamo certo soffermarci sui dibattuti problemi interpretativi riguardanti l'art. 2135 c.c., e sulle altre numerose definizioni presenti nell'ordinamento nazionale e in quello comunitario, giacché allo scopo occorrerebbe una digressione troppo ampia ed estranea al nostro tema. Ricorderemo soltanto che se nel linguaggio corrente la parola « agricoltura » evoca essenzialmente la terra, il suolo coltivato, sul piano giuridico la situazione risulta più complessa e l'ancoraggio alla terra, anche se in pratica normale, non può ritenersi necessario. A parte il fatto, del tutto ovvio, che anche l'agricoltura ha bisogno di edifici e di altri manufatti infissi nel suolo, deve notarsi, pur se in giurisprudenza ancora contestato, soprattutto per l'allevamento di animali, che vi può essere agricoltura senza terra (si pensi alle fungaie, alle serre, agli allevamenti in batteria).

All'evoluzione concettuale di cui stiamo parlando ha fortemente contribuito, accanto al notevolissimo progresso tecnologico che ha caratterizzato l'agricoltura di questi ultimi decenni, la nota teoria del criterio biologico, largamente seguita dalla dottrina giusagraria, in base alla quale punto di riferimento per l'individuazione giuridica dell'agricoltura non è la terra, che può anche mancare, ma la presenza di un ciclo biologico di produzione vegetale o animale e conseguentemente di beni ottenuti organicamente e non per artificio umano, attraverso il ricorso alla fisica o alla chimica inorganica.

Quale che sia la fondatezza di tale teoria (che a noi pare nel giusto laddove pone in evidenza che sempre in agricoltura vi è un dato biologico e che tale dato incide fortemente sul tessuto normativo, mentre non ci sembra da seguire quando giunge a sostenere che ogni allevamento di qualsiasi tipo di esseri viventi, animali o vegetali, è da considerare di natura agraria), è indubbia la sua rilevanza ai fini di una concezione di agricoltura più moderna e più aggiornata rispetto all'evoluzione tecnologica. Né può dimenticarsi la sua influenza in sede giurisprudenziale e anche normativa, come risulta dalla motivazione di varie sentenze e dal richiamo in atti parlamentari relativi a norme in materia agraria, con la conseguenza che nell'attuale cultura giuridica non sembra più contestabile la distinzione fra agricoltura con e senza terra.

Di questa anche la nostra ricerca deve tener conto.

È ben noto e comunque facilmente intuibile che l'attività agricola assume diversa valenza ai fini urbanistici, ambientali e paesistici, a seconda che venga in questione la sola utilizzazione della terra o anche di beni accessori, quali edifici o altri manufatti idonei ad incidere sullo stato dei luoghi, ovvero soltanto di immobili diversi dalla terra e in assenza di questa.

Riferendo, per ora, il discorso all'urbanistica, non ci pare casuale che l'attività edilizia relativa a fabbricati rurali potesse svolgersi fino al 1967 senza licenza (com'è noto, l'istituto della concessione ha sostituito quello della licenza solo dieci anni dopo, con la legge 28 gennaio 1977, n. 10, contenente norme per la edificabilità dei suoli). Ciò può forse spiegarsi con il fatto che i fabbricati erano concepiti soltanto come accessori al terreno e commisurati alle esigenze che scaturivano dalla sua conduzione, sicché non erano da temere esorbitanze edilizie, che fra l'altro risultavano tendenzialmente incompatibili con le limitate risorse provenienti dall'agricoltura.

L'aumento delle esigenze del ceto agrario, anche sulla base di un raffronto con le condizioni di vita di soggetti impegnati in altri settori produttivi, e soprattutto l'evoluzione tecnologica prima accennata, hanno introdotto anche nelle strutture agrarie un dinamismo costruttivo inusitato e posto il problema di un suo preciso controllo. Per altro verso e a parte il più grave problema degli usi non agricoli, ciò era favorito anche dall'evoluzione culturale, che ha dilatato l'interesse dell'urbanistica dal limitato ambito della struttura urbana a una più completa considerazione del territorio, anche per le aree esterne ai centri edificati.

Ai fini urbanistici è ravvisabile un orientamento giurisprudenziale abbastanza preciso nel distinguere tra fabbricati e altri manufatti strumentali alla gestione della terra, e interventi diretti su quest'ultima, anche se idonei a modificare l'assetto esterno del territorio, purché tali da non comportarne rilevante alterazione.

Per richiamare, come esempio, qualche pronuncia recente, possiamo ricordare come si sia ritenuto che, poiché nell'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, di cui all'art. 1 della citata legge n. 10 del 1977, rientra qualsiasi attività, non soltanto edilizia, idonea ad alterare l'assetto urbanistico del territorio, deve ritenersi soggetto a concessione lo spianamento e la copertura con ghiaia di un terreno agricolo, anche se in atto non coltivato, per la realizzazione di un piazzale di parcheggio, deposito e smistamento di autocarri e di containers (Cass. pen., 9 ottobre 1982, n. 8871, in *Giur. agr. it.*, 1985, p. 45, con nota di G. Montanara).

Allo stesso modo, pur senza riferimento a suolo agricolo, ma con riguardo al mutamento di destinazione di un'area da piazzale ferroviario con vegetazione spontanea, a piazzale inghiaiato senza vegetazione per deposito di natanti, si è ritenuto sussistere sia necessità di apposita concessione urbanistica, sia alterazione della bellezza paesaggistica del luogo, sottoposto a tutela (Pret. Cervignano, 26 giugno 1984, n. 60, in *Giur. agr. it.*, 1986, p. 563, con nota di M. Mazza). E il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, 5 dicembre 1984, n. 22 (in *Cons. Stato*, 1984, I, p. 1464), ha affermato che la destinazione urbanistica a zona agricola non è in relazione strettamente necessaria con la coltivabilità del suolo, potendovi risultare compresi anche terreni incolti o improduttivi per natura, e che non ricorrono gli estremi della trasformazione urbanistico-edilizia ai fini dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977, nell'attività di scarico e di grossolano spianamento di una certa quantità di detriti, che non abbia prodotto alcuna apprezzabile trasformazione del terreno, a parte un modesto ingombro di materiali, non tale, comunque, da impedire lo sviluppo della vegetazione spontanea.

Ancora, si è ritenuta non necessaria la concessione edilizia per la costruzione di un muro a secco di sostegno di un fondo agricolo e di quattro colonne di calcestruzzo a supporto di un pergolato di viti, costituenti opere tipicamente agrarie, sottratte a qualsivoglia disciplina urbanistico-edilizia (Corte d'app. pen. Trento, 9 luglio 1986, in *Giur. agr. it.*, 1987, p. 351, con nota di U. Pioletti); per l'estirpazione delle ceppaie di ontani in precedenza tagliati e lo spianamento dei fondi per renderli utilizzabili a fini agricoli, non costituendo, queste, attività di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, salva comunque, nel caso, l'applicazione degli artt. 1 e 7 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, contenente riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, che prevedono la necessità di autorizzazione per la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (Corte d'app. pen. Trento, 24 ottobre 1988, in *Nuovo dir.*, 1989, p. 1045 e in *Riv. dir. agr.*, 1990, II, p. 28, in entrambe le riviste con nota di G. Manera; in *Giur. agr. it.*, 1990, p. 101, con nota di L. Mazza); ovvero per l'esecuzione in un fondo agricolo di un rilevato di terreno vegetale a copertura di precedenti scavi, nonché di una passerella in cemento di accesso dalla strada al fondo medesimo (Pret. Celano, 18 ottobre 1988, n. 127, in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 311, con nota di G. Montanara).

Più generali affermazioni di principio si riscontrano poi in T.a.r. Campania, 20 giugno 1989, n. 219 (massime in *Giur. agr. it.*, 1990,

p. 253), secondo cui le opere intese a modificare l'assetto di un fondo per migliorarne esclusivamente l'utilizzazione agricola, non costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 1977, e pertanto non sono soggette all'obbligo della concessione edilizia. E in Cons. Stato, Sez. V, 24 gennaio 1989, n. 57 (in *Nuovo dir. agr.*, 1989, p. 474), secondo cui i piani regolatori hanno per contenuto l'assetto edilizio del territorio comunale e correlativamente le concessioni ed autorizzazioni edilizie hanno per oggetto opere edilizie ed opere attinenti all'assetto urbanistico-edilizio del medesimo territorio comunale e non anche l'assetto delle campagne, mentre le disposizioni del piano sulle alberature e sulla conformazione agricola del suolo e simili (quali i divieti di procedere a movimenti di terra, a lavori di terrazzamento e di demolizione, ad alterazioni di corsi d'acqua, ad abbattimenti di macchie e di filari alberati) non hanno valore urbanistico, ma al più di polizia rurale; più in particolare, le opere di spostamento del suolo a fini agricoli o idraulici non sono soggette a concessione o ad autorizzazione edilizia, ma solo alle autorizzazioni eventualmente richieste da parte delle competenti autorità idraulica, paesaggistica, forestale, ecc., secondo la natura dei siti e delle opere.

Giurisprudenza consolidata e diffusa si ha poi in materia di serre, nel senso che costituisce modificazione apprezzabile del territorio e richiede concessione edilizia, la realizzazione di un impianto stabilmente ancorato al suolo che formi un ambiente chiuso e sia destinato a durare nel tempo, non rilevando in contrario la possibilità di asportazione e di spostamento, né la destinazione agricola. Risulta, così, sufficiente una certa consistenza e stabilità, e non si richiede una inamovibilità assoluta, che del resto non occorre neppure per la nozione di bene immobile, tale dovendosi considerare, in base all'art. 812, comma 1°, c.c., anche una costruzione unita al suolo a scopo transitorio.

Ricorderemo, infine, per lo specifico riferimento ad attività agricola in violazione della legge n. 431 del 1985, la sentenza della Pretura di Belluno, 1° luglio 1988 (in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 436, con nota di S. Masini), secondo la quale integra il reato di cui all'art. 1-*sexies* della citata legge, l'esecuzione di lavori non autorizzati di disboscamento, dissodamento ed aratura di terreni sottoposti al vincolo paesistico di cui all'art. 1 della legge medesima (nonché al vincolo idrogeologico ai sensi del r.d.l. n. 3267 del 1923), a prescindere dall'assoggettamento all'obbligo di concessione urbanistica; e, inoltre, Cass. pen., 29 dicembre 1988, n. 12974 (in *Nuovo dir. agr.*, 1989, p. 245), secondo la quale nelle foreste e nei

boschi di cui all'art. 1, lett. g), della legge n. 431 del 1985, sono consentiti soltanto il taglio colturale, la forestazione e altre opere conservative, sempreché preventivamente autorizzati, e integra il reato previsto dall'art. 1-sexies della medesima legge, anche in mancanza di opere edilizie, il taglio a raso delle piante, che non può essere giustificato neppure in base ad esigenze di lotta contro una malattia parassitaria, pure in tal caso occorrendo un preventivo controllo della pubblica amministrazione.

Si prescinde da altri possibili richiami, potendo già trarsi da quelli proposti alcune considerazioni utili alla nostra indagine.

Nell'ambito dell'agricoltura l'attività svolta direttamente sul terreno a fini di coltivazione o anche di miglioramento e di trasformazione agraria, non richiede concessione edilizia. Questa occorre, invece, per costruzioni o per altri interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, relativamente ad edifici rustici o ad altri manufatti strumentali all'utilizzazione del terreno, o usati per attività agraria fuori terra, come le serre o, a maggior ragione, i capannoni per l'esercizio di allevamenti in batteria di bestiame grosso o minuto, o di coltivazione di funghi e altri casi simili. Tutti questi manufatti sono sottoposti alla disciplina urbanistica, generale o specifica (ad esempio, numerose sono le leggi regionali che regolano in modo particolare la materia delle serre), e quindi troveranno applicazione per essi anche le disposizioni che, per interventi minori, prevedono provvedimenti autorizzatori o procedure di controllo diversi dalla concessione.

Come già sopra accennato, in questa materia opera inoltre, con efficacia preclusiva e condizionante, anche la disciplina posta a tutela dei valori paesistici.

Questa, tuttavia, risulta più penetrante di quella urbanistica, potendo venire ad incidere anche sull'attività svolta direttamente sul terreno, secondo le varie ipotesi previste dalle normative già sopra richiamate, e cioè i limiti *ex art.* 7 della legge n. 1497 del 1939, per gli immobili inseriti negli elenchi; le istruzioni per la scelta e la varia distribuzione della flora contenute nei piani territoriali paesistici: il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio, per le aree sottoposte a particolare tutela e individuate con specifiche indicazioni planimetriche e catastali nell'ambito delle zone elencate dalla legge n. 431 del 1985 e in quelle comprese negli elenchi redatti in base alla legge n. 1497 del 1939; le più larghe disposizioni operanti per la parte residua delle zone di cui alla legge n. 431, parte certo assai più ampia di quella sottoposta a salvaguardia assoluta.

Altre normative sarebbero da richiamare, come quelle in materia di parchi, o quelle delle numerose leggi regionali e provinciali, emanate a specifica tutela degli alberi o della flora spontanea, erbacea o arbustiva, normative indirettamente collegabili alla tutela paesistica, ma che non possiamo considerare oggetto diretto di questa indagine, anche perché principalmente ordinate alla realizzazione di una più vasta e generale tutela ambientale.

Dalle considerazioni che precedono trova conferma quanto già accennato circa la diversa operatività della disciplina urbanistica rispetto alle normative specifiche di conformazione e tutela del territorio, anche se non si tratta, naturalmente, di assoluta separazione. Occorre, inoltre, porre in evidenza la possibile diminuzione di reddito degli agricoltori operanti nelle zone sottoposte ai limiti più incisivi, secondo i vari casi sia per riduzione dell'entità dei beni producibili, sia per aumento dei costi di produzione, sicché dovrebbe porsi, almeno in taluni casi, il problema dell'indennizzo.

Altra conferma, infine, emerge sulla complessiva compatibilità dell'agricoltura con la tutela paesistica, giacché l'attività agricola potrà essere più o meno limitata, ma, salvo ipotesi particolari, non del tutto esclusa. In molti luoghi, anzi, essa costituisce il primo e fondamentale strumento non solo della tutela ambientale (un ambiente fortemente antropizzato come il nostro, normalmente ha bisogno del costante intervento dell'uomo per la conservazione di equilibri che l'abbandono al libero gioco delle forze naturali potrebbe definitivamente sconvolgere), ma anche di quella paesistica, giacché è proprio l'attività agricola che plasma e conforma il paesaggio (al riguardo può richiamarsi ancora il primo degli esempi da cui siamo partiti, o ricordare il caso dei prati montani deturpati dalla cessazione del regolare sfalcio delle erbe, essendo gli abitanti della zona impegnati in altre più remunerative attività).

5. Il problema della salvaguardia della destinazione agricola del suolo

Si è notato sopra che, di regola, l'agricoltura crea e conserva il paesaggio. E in considerazione di ciò occorre richiamare rapidamente un ultimo problema, quello della continua e dissennata (anche se in buona misura inevitabile ed ora attenuata) sottrazione di terreni all'attività agraria per destinazione ad altre utilizzazioni.

Il fenomeno si è verificato nel nostro paese in maniera particolarmente vistosa in questo secondo dopoguerra, in cui ha avuto luogo una vasta

industrializzazione, in termini più accelerati e traumatici di quanto verificatosi negli altri paesi occidentali. Si prescinde da richiami statistici, peraltro abbastanza noti, potendo risultare largamente significativo e, anzi, decisamente emblematico, l'ultimo degli esempi fatti all'inizio.

La sconsiderata sottrazione di terre all'agricoltura costituisce non solo problema produttivo, peraltro oggi meno rilevante dinanzi alla svolta determinata nella politica agricola comunitaria dalla questione delle eccedenze (pur se il nostro paese è, in complesso, fortemente deficitario, a tacere della situazione di *deficit* dell'intera Comunità per vari prodotti), ma anche problema ambientale e paesistico. E a questo riguardo non può dimenticarsi che le esigenze ambientali hanno inciso anche nelle scelte comunitarie, come risulta, in generale, dall'art. 130 R del Trattato istitutivo della C.E.E. (ove è stato introdotto dall'art. 25 dell'Atto unico europeo), il cui paragrafo 2, ultima frase, stabilisce che « Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità ». Ciò significa che tali esigenze non possono non incidere anche sulla politica agraria, sicché per la realizzazione di questa occorre tenere nel debito conto pure le regole ambientali.

Si può anche ricordare come le recenti riforme strutturali in agricoltura abbiano previsto, fra altre misure, quella della estensivizzazione delle produzioni, che rispetto all'agricoltura intensiva meglio consente la salvaguardia delle risorse naturali e meno incide sull'assetto dell'ambiente (art. 1-ter del regolamento n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, come successivamente modificato), e, soprattutto, aiuti per coloro che operano nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente e delle risorse naturali o del mantenimento dello spazio naturale e del paesaggio (artt. 19 - 19-quater, reg. cit.); e inoltre come, quanto al ritiro dei seminativi dalla produzione, per il beneficiario dell'aiuto si stabilisca l'obbligo di mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche, o la loro destinazione a forestazione o a pascolo per allevamento estensivo o a produzione di lenticchie, ceci e vecce, anche se, in contrasto con quanto sopra osservato, non manca la previsione dell'utilizzazione per scopi non agricoli (art. 1-bis, reg. cit.).

Così accennata la portata del problema, non resta che osservare come manchino, nel nostro ordinamento, strumenti generali di tutela del suolo agrario.

Non serve allo scopo l'art. 838 c.c., peraltro mai concretamente applicato, che vieta l'abbandono della coltivazione di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della

medesima, prevedendo in tal caso la possibilità di esproprio, giacché la norma non preclude in alcun modo destinazioni diverse del terreno. Ciò che la disposizione vuol colpire, infatti, è soltanto l'abbandono inerte, non un tipo di utilizzazione diversa, anche se questa comporti la cessazione della coltivazione.

Neppure giova, per ragioni analoghe, la disciplina delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, ora contenuta nella legge 4 agosto 1978, n. 440, costituente legge-quadro rispetto agli interventi regionali, che prevede l'assegnazione della gestione delle terre a terzi richiedenti, salvo che il proprietario o altro avente diritto chieda di coltivarle direttamente sulla base di un piano di sviluppo aziendale, dimostrando così di voler recedere dal precedente atteggiamento di inerzia, certo deplorabile, ma spesso originato da difficoltà obiettive. In questa legge, anzi, la priorità di destinazioni diverse da quella agricola, è espressamente riconosciuta e sanzionata, giacché l'art. 7 esclude dall'applicazione della medesima terreni destinati ad altre utilizzazioni, quali i giardini e i parchi boscati [lett. b)], nonché, soprattutto, i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, quelli adibiti a specifiche comprovate destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità da piani urbanistici vigenti o adottati, a far tempo dalla loro effettiva utilizzazione a tali fini [lett. e)].

Sintomatica, ancora, relativamente alla priorità di utilizzazioni diverse da quella agricola, è la disciplina delle immissioni contenuta nell'art. 844 c.c., secondo il quale il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi; e, nell'applicazione di tale principio, l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso.

Prescindendo da una specifica indagine, che richiederebbe spazio eccessivo, interessa qui notare l'efficacia in certo modo perversa del riferimento alla condizione dei luoghi, giacché in base ad esso la tollerabilità diventa maggiore quanto più elevato è il degrado ambientale di una zona, e la disposizione conduce ad aggravarlo, o quanto meno a confermarlo, anziché a porvi rimedio, con ciò agevolando le ragioni e le esigenze degli insediamenti produttivi, soprattutto quando, con la loro concentrazione, sono in grado di imprimere un certo assetto ad una zona determinata.

Deve inoltre osservarsi, quanto al contemperamento fra esigenze della

produzione e ragioni della proprietà, come sia consolidata in giurisprudenza l'applicazione nel senso di rendere lecite anche immissioni che superano la normale tollerabilità, quando ciò sia richiesto per il mantenimento dell'attività produttiva, in considerazione della sua rilevanza sociale. E poiché tale rilevanza è commisurata all'entità del valore aggiunto della produzione conseguita e al livello occupazionale assicurato dallo svolgimento dell'attività produttiva, ognuno vede come le esigenze dell'agricoltura finiscano sistematicamente col cedere dinanzi a quelle dell'industria, mentre il grado di resistenza delle esigenze « civili » della proprietà, risulta maggiore dinanzi all'attività agricola che dinanzi a quella industriale, proprio perché minori sono i livelli produttivo e occupazionale della prima, rispetto a quelli della seconda. E anche nella scelta dei possibili rimedi, quale l'adozione da parte dell'autore delle immissioni di accorgimenti tecnici volti a ridurre la misura o il riconoscimento di un ristoro pecuniario, si tende a preferire il provvedimento meno grave per l'attività produttiva, in quanto più conforme all'interesse collettivo che il suo svolgimento in termini di efficienza consente di realizzare (in pratica prevale il rimedio del ristoro pecuniario, per il notevole costo delle innovazioni tecnologiche idonee a ridurre la portata delle immissioni).

La considerazione della norma del codice e delle modalità della sua applicazione, non deve naturalmente far dimenticare l'esistenza di altre specifiche discipline relative all'immissione di sostanze inquinanti nell'aria o nell'acqua. Ma qui interessa soltanto notare come, emanata nel 1942, cioè in epoca di arretratezza dello sviluppo economico del paese e di sostanziale assenza di sensibilità per problemi ecologici, la norma in esame abbia rappresentato, sul versante dei rapporti privatistici, un utilissimo congegno di supporto delle tendenze politico-amministrative volte a favorire l'industrializzazione, anche a costo di un disordinato saccheggio delle aree agricole.

Così questo saccheggio si è ampiamente realizzato e deve anche richiamarsi l'attenzione sul fatto che, normalmente, oggetto di sacrificio sono state le aree migliori, quelle cioè più comode ed accessibili, come tali destinatarie più a lungo ed in modo più proficuo del lavoro e degli investimenti degli agricoltori.

A prescindere da altre discipline — ad esempio in materia di prelievo agraria, nonché, con qualche concreto limite alla sottrazione di terre all'agricoltura, in materia di indennità di espropriazione e di rapporti di concessione agraria — il cui esame porterebbe troppo lontano, giova tener conto del fatto che sul problema della tutela dei terreni agricoli non mancano numerosi provvedimenti regionali.

Questi risultano dapprima volti a salvaguardare le zone agricole da iniziative edilizie non funzionalizzate all'agricoltura (con vari corollari, tra cui quello della specificazione tassativa dei legittimati ad ottenere concessioni all'interno di esse), ma prescindendo da limitazioni circa le scelte sulla classificazione delle zone; e quindi espressamente intesi alla protezione della produttività agricola, con prescrizioni che riducono la discrezionalità dell'amministrazione nella redazione dei piani urbanistici.

Se tutto questo e altri dati su cui non possiamo soffermarci, denotano lo sviluppo di una sensibilità diversa da quella di un non lontano passato, in cui il terreno agrario era considerato area di riserva per l'espansione urbana o comunque per qualsiasi uso non agricolo, non può tuttavia dimenticarsi che ancora manca una normativa nazionale di protezione diretta dei terreni agricoli, mentre la legislazione regionale non è né completa per tutto il territorio nazionale, né uniforme. Le proposte avanzate a tale scopo nell'ultima Legislatura (pubblicate in *Riv. dir. agr.*, 1984, II, p. 212 ss. e in *Nuovo dir. agr.*, 1984, p. 553 ss., con commento di C. A. Graziani), non hanno avuto séguito, né si ha notizia di altre iniziative del genere nella Legislatura in corso.

La tutela dei suoli agricoli può sembrare in contrasto con le ricordate tendenze comunitarie a ridurre le produzioni per far fronte al grave problema delle eccedenze produttive. Ma così non è. Come si è accennato, il nostro paese non è certo eccedentario, salvo che per pochi comparti, e complessivamente non lo è neppure l'Europa, ove le eccedenze riguardano principalmente i comparti oggetto di più forte protezione. In Italia, inoltre, il buon suolo agricolo, sede idonea per un'agricoltura sviluppata e competitiva, è assai scarso e le zone migliori, particolarmente adatte ad un'agricoltura efficiente, dovrebbero essere difese da usi diversi e convenientemente strutturate sul piano aziendale.

Come si è ricordato, tuttavia, non è in questione il solo aspetto produttivo, ma una più ampia serie di funzionalità della terra. Occorre infatti rilevare, ciò che in questa sede è di grande interesse, che la nozione di agricoltura, dopo quella, sopra richiamata, dipendente dal progresso tecnologico, presenta oggi un'evoluzione ulteriore, sufficientemente avvertita dalla coscienza comune, come fornitrice di servizi per la tutela dell'ambiente, per il presidio del territorio, per il ristoro dalle difficoltà della vita urbana, per la conservazione del paesaggio.

L'esigenza di una più efficace tutela dei suoli agrari, non sembra dunque discutibile.

Le considerazioni svolte sul rapporto tra agricoltura e paesaggio ci

hanno condotto, né poteva essere diversamente, a frequenti riferimenti alle nozioni più ampie di ambiente e di territorio. Questa visuale più organica e sistematica del fenomeno agrario, in cui aspetti diversi ma variamente connessi vengono opportunamente collegati, è ormai ampiamente diffusa nella cultura giusagraristica. In particolare, trova ormai frequente richiamo l'esigenza di intendere nel senso più pregnante possibile, la formula contenuta nell'art. 44 Cost. del « razionale sfruttamento del suolo », inizialmente riferita, per il contesto in cui si colloca, soltanto al terreno agricolo e al problema della produzione agraria, ed ora estesa ad ogni altro possibile uso del suolo.

Questa lettura più ricca trova, del resto, conforto nei lavori preparatori della Costituzione, ove non mancano significativi riferimenti alle altre utilizzazioni e risorse del territorio. E, come accennato, serve a meglio illuminare il profilo della tutela del paesaggio di cui espressamente si occupa l'art. 9, sicché le due disposizioni devono essere considerate congiuntamente, fermo il pure ricordato collegamento dell'art. 9 con l'art. 32. Il razionale sfruttamento del suolo richiede, infatti, ponderazione equilibrata fra i vari interessi in gioco nella scelta delle diverse destinazioni e nella loro concreta realizzazione.

DIBATTITI

Intervento dell'Avv. PIER FRANCESCO DONNINI

Ringrazio il Presidente Prof. Scaramuzzi per avermi dato la parola.

Stamani abbiamo partecipato ad un'ampia interessante panoramica frutto di approfondito studio di esperti della materia in relazione al tema trattato.

Gli oratori a mio giudizio sono peraltro apparsi per lo più non troppo soddisfatti della attuale situazione agricola sia sotto l'aspetto della normativa che delle varie implicazioni dal lato burocratico amministrativo.

È vero che le cose stanno un po' evolvendo in tutti i sensi ma siamo purtroppo ancora in una situazione pressoché di stallo rispetto a quella che dovrebbe essere ottimale per il miglior stimolo e operosità da parte di coloro che lavorano in agricoltura sforzandosi di gestirla al meglio anche con l'intento, oltreché dell'utile economico, di armonizzare il territorio alle più congeniali pratiche colturali sempre nel maggior rispetto possibile e riguardo alle caratteristiche del paesaggio.

Ma quali e quanti i forti ostacoli che si frappongono sì che non è difficile, anche in una rapida carrellata, elencarne taluni dei più consistenti.

Ed è nella loro globalità e nel loro ripetersi l'elemento determinante, in particolari sacche territoriali, dello stallo involutivo sotto l'aspetto economico, di una sana gestione agraria con le sue ripercussioni evidenti e negative sulla conservazione e valorizzazione del paesaggio.

Venendo a qualche esempio:

— L'esproprio, peraltro spesso, specie in passato, senza adeguato indennizzo; spesso finalizzato a scopi industriali o comunque diversi da quello

dalla valorizzazione agricola, impoverisce l'agricoltura ma è anche per lo più negativo per la salvaguardia del paesaggio.

- La modifica forzata del riparto in agricoltura, attuata per decenni nel rapporto mezzadrile, senza dare libertà ai concedenti di modificare le maglie poderali, ha degradato il patrimonio rurale esistente con effetti negativi sul paesaggio.
- Il blocco dei contratti agrari, con conseguente impossibile o non conveniente ristrutturazione colturale, ha favorito l'invecchiamento e spesso la moria arborea con effetti desolanti sul paesaggio.
- Il diritto di prelazione politicizzato e non generalizzato, ha favorito interessi dal contesto particolare del tutto avulsa da un'armonica valorizzazione a più ampio respiro anche paesaggistica dell'economia rurale e aziendale.
- Il privilegiare ad ogni costo la piccola proprietà contadina ha favorito il frazionamento indiscriminato delle campagne e comportato, oltreché un peso economico enorme per la collettività, il moltiplicarsi di elementi di disturbo se non di vera deturpazione del paesaggio, quali capannoni, baracche, baracchini che possono richiamare più le bidonville di grandi e degradate metropoli centroamericane che non la gradevolezza dei campi pettinati alternati da equilibrati e proporzionati nuclei abitativi.
- Gli oneri successivi, a lungo inalterati, nonostante l'aumento del valore nominale dei beni immobili conseguente alla svalutazione, hanno ulteriormente favorito la polverizzazione del mosaico aziendale, con degrado spesso vistoso e riproduzione di elementi di turbativa per il paesaggio stesso nelle parti di proprietà staccate.
- La legge sulle zone depresse in base alla quale qualsiasi amministrazione comunale che ne attestasse l'esistenza in parte del proprio territorio, aveva la possibilità di farvi impiantare industrie, che poi erano sovvenzionate per altissima quota-capitale ed esentate da tasse per molti anni, spesso antieconomiche e senza avvenire, è stata, intanto, causa prima di spopolamento patologico o meglio non fisiologico delle campagne, del loro impoverimento ambientale e paesaggistico con la introduzione di elementi costruttivi alteranti oltreché fattori inquinanti.
- La legge sulle terre incolte, che è tuttora esistente, anche se non applica in quanto le Commissioni previste non si riuniscono da anni per mancanza di richieste di assegnazione di terreni ormai disincentivanti qualsiasi impegno personale per insussistenza di tornaconto economico,

è punitiva per una malattia, per di più, suo malgrado subita dal titolare destinatario.

Tale legge, pur non essendo causa, è riprova del raggiunto abbandono di non poche zone agricole, collinari e no e del loro conseguente degrado anche paesaggistico.

— La legge sull'affitto, non certo libera, per durata, canone e necessità di assistenza delle parti anche se con qualche spazio derogante, non privilegia ma comprime l'imprenditorialità quanto meno del proprietario, lo disamora in parte, spesso lo distoglie dal valorizzare il suo paesaggio, richiamato da investimenti più lucrosi.

Esistono e quali potrebbero essere i rimedi? Sicuramente uno, quello sul quale stiamo ora discutendo. Le società in agricoltura. C'è da chiedersi però, per quanto tempo ancora, prima di venirne a capo?

E dire che per moltissime situazioni di crisi economica, sarebbero l'unico sbocco, se fiscalmente ancorate ai redditi catastali e non appesantite da ingiustificati oneri contabili, con un sistema snellito di copertura infortunistica, assistenziale e previdenziale, magari a mezzo Istituto privato.

Sarebbe inoltre da proporre una esenzione fiscale venticinquennale nei casi di migioria dei fondi rustici e di ristrutturazione o migioria degli immobili rustici, da svincolare comunque da ogni equi canone e passare eventualmente, a richiesta (e non d'ufficio, secondo quanto annunciato dal Governo, entro il 1993) gratuitamente al Catasto Urbano.

Tale normativa dovrebbe essere applicabile anche in caso di recupero di immobili dei centri storici ed urbani in genere, perché anch'essi come i nuclei rurali, i declivi collinari e montani, le stesse pianure, se recuperati e ben tenuti, sono presidi alla tutela del paesaggio.

Mi fermo qui e ringrazio.

Intervento del Prof. FRANCO SCARAMUZZI

Credo che il suo intervento vada molto al di là del tema che oggi ci eravamo prefisso di discutere, peraltro mettendo in evidenza problematiche di grandissimo interesse attuale per la nostra agricoltura; tant'è che proprio al professor Casadei, al quale lascio la parola, l'Accademia ha già chiesto di far parte di un gruppo di lavoro, del quale si vuole avvalere per affrontare il problema dell'affitto in agricoltura.

ETTORE CASADEI, primo intervento di replica

Confermo, in primo luogo, l'osservazione del Presidente, secondo cui l'intervento dell'avv. Donnini supera in parte il tema dell'incontro, anche se gli argomenti proposti sono di grandissimo interesse e non privi di addentellati con la nostra indagine. Così, ad esempio, le considerazioni sugli insediamenti industriali privi di serie prospettive perché volti soltanto a lucrare, finché permangono, le agevolazioni previste per le zone depresse (ove provocano l'abbandono dell'agricoltura, senza costituire vitali alternative alla medesima), quelle relative alla sostanziale disapplicazione della disciplina sulle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, e altre ancora, sono ricche di riflessi sui profili ambientali e territoriali e quindi, per i collegamenti che ho cercato di individuare, su quelli paesistici.

Non posso, naturalmente, dare risposte puntuali e specifiche su ciascuno dei problemi sollevati, giacché sono molto numerosi e non basterebbe, allo scopo, l'intera seduta. Cercherò quindi di proporre rapidamente qualche valutazione complessiva, con riguardo ad aspetti e a principi generali.

Alla base delle osservazioni del gentile interlocutore, che in buona parte condivido, c'è un'istanza profonda, una rivendicazione sentita di reali spazi di libertà per le scelte dei privati, una generale affermazione del valore dell'autonomia privata nella regolamentazione dei rapporti economici attinenti all'agricoltura, ciò che, in linea di massima, credo debba valere per ogni settore produttivo. Si tratta di una giusta reazione contro un legislatore eccessivamente interventista che, con normative inderogabili, ha bloccato vari tipi di rapporti in schemi troppo rigidi.

Questo discorso riguarda essenzialmente i contratti agrari in senso proprio, e in particolare quelli concernenti l'uso e il godimento della terra, per i quali l'azione del legislatore appare criticabile non solo perché limita eccessivamente l'autonomia privata, ma anche perché pretende di uniformare la disciplina per tutto il territorio nazionale, quando, invece, occorrerebbe una larga flessibilità per tener conto della ricca varietà di situazioni e di esigenze locali.

Questo chiarito sulla necessità di liberare l'autonomia privata dai troppi lacci e vincoli esistenti, occorre però aggiungere, sempre con precipuo riguardo alla materia dei contratti agrari, che non bisogna cadere nell'eccesso opposto di invocare un'assoluta e sfrenata liberalizzazione. Ciò, del resto, politicamente non è neppure realistico, perché manca attualmente nella

nostra classe politica e nel nostro Parlamento la base culturale per una svolta del genere. E forse potrebbe provocare anche qualche danno, per esorbitanze di segno contrario, fra l'altro idonee a determinare nuove restrizioni normative, in una concatenazione di eccessi contrapposti e nella perenne mancanza di soluzioni equilibrate.

Lo scopo da perseguire mi sembra, appunto, quello del giusto equilibrio, e credo che una prospettiva in tal senso possa aprirsi con l'uso oculato della contrattazione in deroga di cui all'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, contenente norme sui contratti agrari. Mi riferisco sia alla contrattazione derogatoria individuale, con l'assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia alla diretta stipulazione, da parte di queste ultime, di accordi derogatori collettivi, che possono porsi come strumenti di orientamento per quelli individuali e per i quali la sede più opportuna, in relazione alla ricordata variabilità delle situazioni locali, sembra da ritenere quella provinciale. Sia con l'assistenza ai singoli, sia con la contrattazione diretta, le organizzazioni professionali sono in grado di realizzare il giusto temperamento fra i contrapposti interessi di categoria, facendo prevalere tali interessi su quelli meramente privati eventualmente difformi, e determinando una sorta di autoregolamentazione da parte dei gruppi interessati, in sostituzione della disciplina legale.

Com'è noto, la contrattazione individuale è ormai diffusa (e, anzi, sono pressoché assenti nuovi contratti conformi allo schema legale), ma non è priva di qualche esorbitanza, mentre ancora troppo limitata è quella collettiva. Il mondo agricolo dovrebbe guardare con favore e seriamente impegnarsi in questa direzione, alla quale viene chiamato anche dalla disciplina dettata per i rapporti tra agricoltura ed altri settori produttivi. In questa materia il legislatore ha seguito una linea ben diversa da quella tenuta per i contratti agrari, astenendosi dall'intervenire e lasciando così amplissimi spazi all'autonomia privata, ma ciò ha posto gli agricoltori in condizione di inferiorità nella contrattazione individuale con industriali e commercianti, normalmente più forti di loro; e proprio per consentire il superamento di tale condizione, la legge 16 marzo 1988, n. 88, contenente norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli, ha previsto la contrattazione di gruppo in forma, appunto, di accordi interprofessionali, con l'intervento, per la parte agricola, delle unioni e delle associazioni dei produttori, assistite dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale (artt. 6 e 7). Come già per la materia dei contratti agrari, si ha anche qui esercizio di

autonomia privata, in forma di autonomia collettiva, e l'interesse individuale trova realizzazione in concomitanza con quello di categoria.

A favore di soluzioni più equilibrate operano, per la verità, con l'inarrestabile forza delle cose, anche i mutamenti in atto nel mondo agricolo. Pur con una certa gradualità, la riduzione di addetti all'agricoltura continua, e per la prima volta la percentuale degli agricoltori sul totale degli attivi è scesa sotto il dieci per cento, sicché la pressione di braccia sulla terra risulta vistosamente diminuita; le esigenze economiche, inoltre, in particolare in relazione alla competizione internazionale, impongono significativi adeguamenti strutturali, e solo una parte delle imprese esistenti, decisamente troppo numerose, ha possibilità di sopravvivere, sicché anche per questa via molti terreni dovrebbero risultare disponibili sia per l'affitto, con effetti di calmiera sulle complessive attese dei concedenti, sia per nuovi rapporti di società, la cui possibile configurazione, sulla base dei tipi societari esistenti, o di tipi di nuova formazione, merita studio attento e approfondito.

Per venire, infine, alle altre discipline che, accanto a quella relativa ai contratti agrari, incidono sulla disponibilità e sull'uso del bene-terra, e quindi sul complessivo assetto del territorio, mi limiterò ad osservare, in sintesi, come buoni risultati possano venire da un temperamento tra pubblico e privato, tra ragionevole soddisfacimento dell'interesse del singolo, la cui mancanza potrebbe rovinosamente provocare disimpegno, e quindi incuria o abbandono, ed efficiente salvaguardia di interessi generali, che l'incontrollata ricerca, da parte dei privati, di vantaggi immediati e transitori potrebbe seriamente compromettere. Questa indicazione generale andrebbe verificata sul piano delle applicazioni specifiche, ma occorrerebbe al riguardo un discorso veramente troppo ampio rispetto all'economia del nostro incontro.

Credo tuttavia necessaria qualche precisazione tecnica sulla disciplina delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate. Taluno, dinanzi alla recente svolta antiproduttivistica della politica agraria comunitaria e dei provvedimenti volti a realizzarla, svolta determinata dall'esigenza di ridurre le eccedenze di varie derrate agricole, ha pure posto in dubbio la persistenza di tale disciplina nel nostro ordinamento. In realtà si può efficacemente dimostrare, in armonia con la migliore dottrina, e tenendo conto anche delle condizioni fortemente deficitarie della nostra agricoltura e dell'esigenza di migliorarne l'efficienza e la competitività, come le normative interne e quelle comunitarie restino compatibili e come i loro diversi scopi possano coesistere, sicché non può pensarsi ad un contrasto

idoneo a far cessare l'operatività delle prime. La disapplicazione della disciplina interna in materia di terre incolte, non ha dunque motivi tecnici e dipende, più che dalla mancanza di incentivi segnalata dall'avv. Donnini, dal loro carattere tendenzialmente marginale e dalla ricordata riduzione della pressione di braccia sulla terra. Manca, insomma, la forte domanda tipica dell'immediato dopoguerra, che determinò una frequentissima applicazione della normativa allora vigente in materia, e del resto tale applicazione ha subito andamenti fortemente alterni già in passato, in relazione ai mutamenti della situazione economica (notevole calo, fin quasi alla scomparsa, in concomitanza con l'impetuoso sviluppo successivo alla ricostruzione del paese, e apprezzabile ripresa con la grande crisi petrolifera dell'inizio degli anni settanta).

Intervento del Prof. FRANCO SCARAMUZZI

Sono molto grato a Casadei e vorrei sottolineare l'importanza della sintesi che ha fatto. Si tratta di una tematica che ha una grande portata e che l'Accademia dei Georgofili intende approfondire.

Stiamo vivendo un momento in cui, più che sulla sensibilità del mondo politico e del Parlamento, forse possiamo far leva sull'impegno dei diretti interessati; ormai non sussistono più le condizioni di qualche decennio fa che hanno generato divisioni tra gli stessi agricoltori. È necessario accomunare gli intenti di tutti coloro che operano nel settore agricolo con accordi diretti, che superino di fatto le leggi non soddisfacenti.

La parola al professor Baldini.

Intervento del Prof. ENRICO BALDINI

Questo Convegno è risultato concreto e interessante, ricco di spunti per ulteriori riflessioni e approfondimenti. Sarò lieto di partecipare questa mia impressione di sintesi al Comitato per i Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche che mi onoro qui di rappresentare.

È indubbio che l'agricoltura è fatta di paesaggi, così come è indubbio che i paesaggi agrari sono, in potenza, dei beni culturali. Non credo, tut-

tavia ,che tutti i paesaggi agrari, indiscriminatamente, abbiano la medesima valenza culturale e meritino quindi lo stesso livello di attenzione da parte di chi dovrebbe tutelarli e salvaguardarli dal degrado.

Poiché peraltro esistono certamente paesaggi agrari da tutelare, vorrei chiedere al Prof. Casadei quali sono, nella legislazione vigente, gli strumenti giuridici che consentono concretamente di farlo in modo efficace e, soprattutto, chi deve decidere se e quando intervenire. C'è infatti il caso in cui si tratta realmente di prevenire vere e proprie aggressioni all'assetto paesaggistico, come è avvenuto, per esempio, nella piana di Gioia Tauro dove l'opzione industriale ha repentinamente sostituito i capannoni ai campi e stravolto la fisionomia del territorio. Ma c'è anche il caso in cui il paesaggio si evolve in modo graduale e, vorrei dire, « fisiologico », sotto l'effetto dei fattori sociali, economici, tecnici e agronomici che però non significano necessariamente un degrado del paesaggio: nel Chianti il panorama agricolo è certamente cambiato rispetto a qualche decennio fa, ma non per questo ha perso il suo fascino. Si sarebbe dovuto intervenire per contrastare questo naturale processo evolutivo all'insegna della conservazione del bene culturale?

Intervento del Prof. REGINALDO CIANFERONI

Ho ascoltato con molto interesse le relazioni di questa mattina che, come ha sottolineato il Prof. Mancini, hanno affrontato l'argomento da angolazioni disciplinari assai diverse.

Io qui vorrei portare un piccolo contributo da un'angolazione che stamani non era presente, quella dell'economia agraria, che è la disciplina da me coltivata.

Credo che una delle chiavi per risolvere il problema ambientale sia quella di tener conto delle leggi economiche, anche se in molti casi la misura dei valori e dei danni ambientali non può essere, o può essere solo parzialmente, effettuata con parametri monetari.

Condivido quindi le analisi dei relatori, sia del campo tecnico che del campo giuridico, e mi limito ad aggiungere alcune considerazioni senza molti approfondimenti, dato che ciò non è possibile nei limiti di un intervento. L'agricoltura non solo produce beni destinati all'alimentazione, ma produce anche beni ambientali. Insisto da tempo perché l'Istituto Centrale

di Statistica rilevi l'entità di tale contributo, essendo convinto che la sua conoscenza rivaluterebbe di molto la posizione ed il ruolo dell'agricoltura nei paesi industrializzati.

Ho avuto occasione, nel recente convegno degli economisti agrari, di intrattenermi su tale questione ed ho osservato al relatore che, se avesse tenuto conto in tutta la sua analisi del problema ambientale, senza invece parlarne a parte, i risultati cui sarebbe pervenuto sarebbero stati diversi.

Non c'è dubbio che la vecchia agricoltura aveva una bassissima produttività in fatto di beni alimentari; invece l'agricoltura moderna in un quarantennio ha moltiplicato la produttività del lavoro di venti-trenta volte: un lavoratore agricolo che in tempi non lontani riusciva a produrre alimenti per 1,5-2 persone oggi è in grado di alimentarne 20-30. Però la vecchia agricoltura aveva grande capacità di produrre beni ambientali e paesaggistici; in Toscana in particolare il « bel paesaggio », che tutti ci invidiano, è frutto dell'originario ambiente naturale sul quale hanno operato il lavoro e il gusto estetico di generazioni di contadini.

Il Prof. Mancini ha posto la domanda: come rimediare all'attuale condizione di degrado illustrata dai relatori? Ritengo che occorra anzitutto tener presente che, ancora oggi, vi è un tipo di agricoltura da prendere ad esempio per la sua capacità di produrre « bel paesaggio », capacità che può essere ulteriormente migliorata. Il mio riferimento è al territorio del Chianti Classico, anche perché esso è quello che meglio conosco.

In questo territorio funziona attualmente molto bene la formula della stretta correlazione fra la qualità del vino e la qualità dell'ambiente. Per il caso del vino Chianti Classico appare evidente che la sua immagine presso i consumatori è ben accolta grazie anche ai valori paesaggistici dell'ambiente nel quale viene prodotto. Si può dire che nel Chianti si vende ambiente e ciò avviene con il vino e con l'agriturismo e anche con altre forme di turismo verde che per loro natura hanno bisogno di « bel paesaggio ». Di qui la rinnovata sensibilità e anche la crescita di investimenti verso i beni ambientali, che in questo caso presentano una diretta fruttuosità economica per l'intera società chiantigiana e anche per i singoli operatori; è da augurarsi che questo circolo virtuoso duri nel tempo. Fenomeni analoghi si manifestano anche fuori del Chianti, dove l'agricoltura è riuscita a terziarizzarsi, a vendere cioè servizi ai consumatori; ciò avviene ad esempio con la vendita diretta o comunque con la commercializzazione in proprio, e in adeguata scala, di prodotti di qualità.

Tutto ciò non avviene invece per il resto dell'agricoltura che produce materie prime per l'industria alimentare o vende sul mercato all'ingrosso

prodotti di massa. Qui la parola d'ordine o, meglio, la legge del mercato è quella di ridurre con ogni mezzo i costi di produzione. Molti dei miei colleghi hanno sempre pensato che la riduzione dei costi di produzione fosse il toccasana di tutto e ancor più lo pensano oggi che l'agricoltura è coinvolta dalla crescente internazionalizzazione dei mercati agricoli. Ma i conti non tornano se all'agricoltura si domanda anche di difendere e migliorare l'ambiente, il che richiede o consistenti margini di reddito o, come avveniva nella vecchia agricoltura, la « capitalizzazione del lavoro » o la disponibilità di mano d'opera a bassi costi; tutti sanno però che queste disponibilità non esistono: di qui il fenomeno dell'abbandono da parte dell'agricoltura di superfici sempre più estese e della crescita della marginalità. Si tratta di un circolo vizioso che va spezzato attraverso migliori e più incisive politiche agrarie da parte della CEE, dello Stato e delle Regioni. È questo un tema vastissimo che in un intervento, peraltro già troppo lungo, non è possibile affrontare; osservo solo che, contrariamente a quanto molti pensano, ci sono le risorse necessarie; il guaio è che queste risorse vengono sprecate: se la nostra ricca società industrializzata dedicasse all'ambiente anche soltanto la metà, in termini percentuali dei suoi redditi, di quanto gli veniva dedicato fino a cinquanta anni fa i problemi ambientali verrebbero risolti rapidamente e con risultati ancora migliori di quelli del passato.

Vorrei terminare il mio intervento con qualche riferimento alla relazione Casadei, che mi ha particolarmente interessato. Mi pare che il Prof. Ettore Casadei abbia detto che la legge distingue fra piani regolatori comunali (che riguardano il problema dell'edilizia) e piani paesaggistici (che non sono compresi nel quadro delle leggi); ho avuto occasione di occuparmi di tale questione partecipando all'elaborazione del piano regolatore di un Comune del Chianti: partendo allora dall'assunto che il piano regolatore comunale deve interessare tutto il territorio, ho trattato del problema delle aree agricole e l'ho fatto studiando soprattutto i problemi paesaggistici. Sono d'accordo con Casadei che ai piani regolatori comunali non compete introdurre vincoli e regole per quanto riguarda le tecnologie produttive da seguire. A mio avviso il piano regolatore ha invece una funzione importante per il paesaggio, anche se è fortemente influenzato dal modo nel quale si svolgono le attività produttive, agricole e non agricole. Uno dei risultati di questo lavoro è stato quello di chiedere alle aziende di fare non solo piani di sviluppo ma anche piani paesaggistici e di studiare il modo migliore di andare incontro alle esigenze delle aziende stesse. E credo che qui vada bene il discorso di Galigani, cioè che nella preparazione dei piani regolatori debbono essere presenti gli agronomi e, io aggiungo, gli economisti.

Intervento dell'Ing. Arch. ALESSANDRO TOCCOLINI

Io lavoro all'Istituto di Ingegneria Agraria di Milano presso la Cattedra di Urbanistica Rurale. Il mio intervento prende spunto da alcune osservazioni formulate questa mattina. La prima è del Professor Mancini relativa all'enfasi che va posta nella gestione del paesaggio nelle aree di frangia urbana, la seconda riguarda il tema della vocazione morfologica ricordato dalla professoressa Maniglio Calcagno.

Il problema delle aree di frangia urbana — dove agricoltura, aree ricreative e di tutela ambientale si trovano a coesistere — rappresenta un tema di grandissima attualità, proprio adesso che è stata istituita la legge sulle aree metropolitane.

In tal senso, vorrei portare la testimonianza del lavoro che stiamo portando avanti in Istituto relativo all'individuazione di criteri oggettivi di scelta tra aree da destinare ad uno sviluppo di tipo urbano ed aree destinate a verde sia produttivo agricolo sia di tutela ambientale. Importante, al riguardo, risulta disporre di informazioni relative sia alla qualità visuale del paesaggio sia agli elementi di stabilità ecologica dello stesso.

Vi è, inoltre, il problema delle cosiddette aree di micro-frangia urbana, che vanno recuperate e riqualificate, tematica sulla quale all'estero stanno lavorando molto. Il problema risiede nel fatto che il paesaggio evolve continuamente e, quindi, bisogna prima capirne le ragioni evolutive e poi permettersi di intervenire a livello prescrittivo e progettuale.

Per concludere, vorrei porre una domanda al professor Casadei sul tema della gestione del territorio. Io ho iniziato a lavorare come dirigente di un ufficio tecnico di un Comune della Provincia di Milano ed ho maturato un certo scetticismo nei confronti della gestione concreta e continua dei problemi; ciò alla luce, da un lato della scarsa attuazione nel tempo del complesso di piani previsti dalla legge urbanistica quadro del 1942, dall'altro dal crescente impegno progettuale e amministrativo previsto sia per i piani paesistici sia per i piani di bacino, nonché per le nascenti aree metropolitane. Allora, in tale quadro, come si inserisce, in termini operativi gestionali, il tema paesaggio e agricoltura?

Grazie.

Intervento del Prof. FILIPPO LALATTA

Vorrei fare alcune domande di carattere pratico al professor Casadei e poi una o due riflessioni di carattere generale.

I piani paesistici esauriscono la legge Galasso? L'applicazione della legge Galasso si eserciterà attraverso la formulazione dei piani paesistici? Chi gestirà i piani paesistici? A Milano mi risulta che sia la Provincia; e poi questi piani escludono la regolamentazione dei parchi provinciali e delle zone di rispetto; è solo interessato, cioè, il territorio al di fuori dei parchi vincolati.

Mi sembra di aver capito che, una volta che è formulato il piano regolatore urbano, questo può venire superato o modificato dal piano paesistico.

Su di un altro tema sarei interessato a conoscere anche il parere dell'economista professor Cianferoni. A mio parere troverei giusto che la società si sobbarchi l'onere di sussidi alle agricolture eroiche. Non si può pretendere che un viticoltore Valtellinese o un Ligure delle Cinque Terre possa chiudere il suo bilancio, oggi, in passivo, perché dovrebbe vendere il vino a 15-20 mila lire alla bottiglia. È allora giusto che la società in qualche modo lo ricompensi, per contribuire, nell'interesse di tutti, al mantenimento di questa viticoltura, che ha grande valore paesaggistico ed idrologico.

Avevo sollevato questo argomento in sede di Accademia della vite e del vino, ma un economista presente mi disse che la domanda era un po' ingenua, perché di fronte ad un costo di produzione elevato l'ente pubblico non può sopperire a sobbarcarsi questo onere. Però mi risulta che in Svizzera c'è un'indennità per l'agricoltura praticata ad altitudini notevoli, che è tanto maggiore quanto più elevata è l'altitudine o la pendenza; da noi non credo ci sia nessuna disposizione in questo senso.

Si ricollegano a questo anche altre situazioni: ad esempio gli ambientalisti dicono « dobbiamo mantenere i filari di pioppi nella pianura lombarda, dobbiamo conservare le marcite, perché sono insopprimibili, dal punto di vista paesistico ».

Possono gli ambientalisti pretendere che vengano mantenute queste strutture, che, secondo i coltivatori, sono dannose economicamente, in quanto intralciano la meccanizzazione o altre tecniche colturali?

Per finire, vi sono frange di ambientalisti che vogliono accusare l'agricoltura di essere « desertificante »; anzi ci sono proposte di legge che, oltre

a questo attributo, aggiungono « cancerogena, inquinante, tossicodipendente ». L'accusa di essere desertificante non credo sia assolutamente da condividere, perché la coltivazione intensiva del terreno lo rende fertile, purché sia mantenuto elevato il tasso di sostanza organica e siano praticati razionali avvicendamenti e vengano somministrate le concimazioni chimiche alle giuste dosi.

Intervento del Prof. GIULIO VINCIGUERRA

Ho ascoltato con molto interesse le relazioni di tutti i relatori ed ho imparato molto da tutti. Per il mio lavoro, mi occupo di boschi e la mia attenzione si concentra sull'ultima relazione del professor Casadei, che ha fatto un'ampia descrizione della legge Galasso n. 413.

Le cause che portarono alla formulazione della legge Galasso furono quelle di cercare finalmente di bloccare quella famosa piaga della colata di cemento che imperversava un po' in tutta Italia e, in modo particolare, lungo le coste. Ho tratto la sensazione da allora che fondamentalmente la legge Galasso sia una legge soprattutto di carattere paesaggistico-urbanistico.

Senonché in pratica questa legge è venuta a trasformarsi come un capestro per tutto quello che riguarda invece l'attività produttiva agricola e forestale e mi sorgono molte perplessità sulla bontà della legge Galasso, perché è una legge buona agli effetti di regolamentare finalmente qualcosa che ci stava distruggendo, ma quando poi si scende nel campo pratico della sua applicazione, ci sono alcuni che fanno le spese ed altri addirittura che possono farci delle speculazioni. Non a caso il testo dice « sono coperti... i territori coperti di foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ». Credo che il vincolo di rimboschimento figuri semplicemente negli atti notarili, perché non mi risulta che ci sia una legge italiana che parli di vincolo di rimboschimento; quindi già qui vedo qualcosa che non va.

Poi, più avanti « nei boschi e nelle foreste, di cui alla lettera G del 5° comma del presente articolo, sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia ». Vorrei chiarire che il taglio colturale è un taglio che riguarda la coltivazione del bosco; forestazione non vuol dire taglio e riutilizzazione del bosco, ma vuol

dire rimboschire. Comunque che sia consentito ai fini dell'utilizzazione economica della impresa il taglio colturale vuol dire non consentire nulla; sotto il profilo economico, il taglio colturale è già passivo di per sé. Se poi si prescrive addirittura come norma che solo quel tipo di taglio è consentito e gli altri no, l'attività di materia prima legnosa in Italia si può considerare ormai definitivamente chiusa. Non solo chiusa, ma aggrava anche la situazione, in quanto ogni giorno importiamo più di 4 miliardi di materiale legnoso dall'estero.

Sia ben chiaro che il tipo di utilizzazione boschiva al quale mi riferisco, per dare un minimo di remunerazione all'azienda agricola, non è certamente il taglio di distruzione del bosco e del capitale boschivo, ma è il taglio naturalistico, un taglio selettivo, in modo che offra la possibilità di ricavare dal bosco quello che normalmente è « il fruttopendente », la raccolta del frutto pendente. Nel caso del bosco probabilmente la raccolta del frutto pendente rappresenta un eccesso, perché dobbiamo rispettare molti crismi d'inquinamento atmosferico, ecc. e quindi bisogna regolarsi, ma qualche cosa bisognerà pure tagliare e non solo quello che viene definito taglio colturale.

Una certa ambiguità nella stessa legge Galasso la trovo quando successivamente dice « sono consentiti l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, per costruzioni edilizie o altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio » e questo punto si riferisce solo ad un tipo puramente edilizio e non a un puntuale tipo di sfruttamento o di utilizzazione del bosco e quindi, ai fini della produzione di materia prima, lo possiamo cancellare.

Non dico nulla di nuovo dicendo che questa legge suscita notevoli perplessità; non a caso la serie di sentenze di Cassazione testimonia quanto dubbio ci sia in proposito. Se la legge fosse stata chiara, o non ci sarebbero state per niente o ci sarebbero state in numero più limitato.

La cosa poi che non è stata sufficientemente sottolineata è che la legge Galasso porta — a differenza della normale legge forestale — il discorso nel campo penale; quindi, se un proprietario taglia una pianta senza l'autorizzazione forestale, automaticamente subentra subito la legge Galasso e gli arriva il solito avviso di cercarsi un avvocato per difendersi, da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica o del Pretore. Quindi comincia a diventare una cosa piuttosto grave, con pericolo di essere iscritti anche nei casellari giudiziari e quindi condivido pienamente le finalità di questa

legge, cioè di mettere un freno, un ordine a quel disordine generale che c'era. Tuttavia questa legge Galasso alla fine si è scaricata, dando una serie di valutazioni, che non sempre possono essere soddisfacenti o che non rispondono a quello che davvero aveva nella mente il compilatore della legge.

« Set-aside » è un ritrovato, una brutta parola; stiamo diventando europei e dobbiamo anche accettare certe forme di parole non italiane. Potremmo dire terre dismesse per usare un linguaggio più comprensibile. Questo « set-aside », cioè si può utilizzare la terra dismessa con rimboschimenti. Ma bisogna pensare anche che chi fa il rimboschimento oggi si cala addosso con le proprie mani il vincolo Galasso, perché Galasso non esclude dal vincolo anche i rimboschimenti e questa è una delle ragioni per cui opportunamente il rimboschimento si è fermato in Italia.

Metto quindi sull'avviso tutti gli agricoltori presenti che volessero rimboschire. Occhio, perché, dove voi rimboschite, vi vincolate il terreno e quindi regolatevi; sono scelte che ognuno è libero di fare come meglio crede.

Credo che il « set-aside » non dovrebbe avere, a rigore di logica, una lunga vita, dal momento che la popolazione europea sta aumentando enormemente e il deserto comincia ad affacciarsi alla Sicilia. Semmai bisognerà ritornare a coltivare tutto quello che si coltivava prima, soprattutto perché si tratta di terre meccanizzate e meccanizzabili, cioè dove si può davvero ottenere un profitto e un'utilità dei capitali investiti. Oggi non si rimboschisce più niente in Italia o quello che si rimboschisce non è in realtà rimboschimento, perché si tratta di finanziamenti pubblici dati ad enti pubblici, che li utilizzano per questioni che vagamente si avvicinano al rimboschimento.

Credo di avere infierito abbastanza. Mi fermo qui. Vi ringrazio.

Intervento del Prof. ALBERTO ABRAMI

Mi pare che, da un po' di tempo a questa parte, si dibattano problemi fra tecnici economisti e giuristi. Questo fatto mi sembra molto positivo, — mi riferisco in particolare alla presenza dei giuristi — perché in ogni dibattito relativo a problemi concreti ci si deve poi confrontare con le soluzioni legislative. In tal caso, un istituto come l'Accademia dei Georgofili può diventare protagonista di politica agraria e forestale.

A me preme fare solo un rilievo. In conclusione della sua lucidissima relazione, il professor Casadei ha sottolineato l'importanza di una legge

sul suolo agricolo della quale il nostro Paese è carente. Questa mancanza è stata soprattutto avvertita in passato, allorché si sarebbero potute evitare cose incredibili, che offendono la nostra società e la nostra cultura. Pensate, per esempio, agli agrumeti della piana di Gioia Tauro distrutti per fare invece spazio ad un fantomatico centro siderurgico, che mai è stato realizzato. Oppure alla conca d'oro di Palermo, dove c'erano quegli stupendi aranceti e limoneti ora sepolti da una colata di cemento.

Se ci fosse stata una legge sul suolo agricolo, forse questo non sarebbe successo. Dico forse, perché purtroppo in Italia si ha, talvolta, l'impressione che quello che è illecito, illegittimo, insomma vietato, poi diventi possibile. Di una legge sull'uso del suolo agricolo, mi pare, tuttavia, che oggi se ne avverta meno la necessità che in passato. Intanto perché c'è una maggiore sensibilità da parte degli amministratori pubblici verso i valori estetico-ambientali in genere, e quindi anche di quelli volti alla conservazione del paesaggio agrario. Ma c'è anche da fare un'altra considerazione. È noto come il codice del '42 dia maggiore rilievo, rispetto al fatto proprietario, all'impresa. Di fronte al valore della proprietà agraria, l'ha vinta ad un certo punto l'impresa commerciale ossia l'industria.

Oggi di fronte all'impresa industriale la vince invece il bene « ambiente ». È la salvaguardia dell'ambiente piuttosto che il fatto produttivo — e comunque quest'ultimo deve essere compatibile col primo tant'è che si parla sempre più frequentemente di « sviluppo sostenibile » — che oggi è al centro dell'attenzione di un numero sempre maggiore di studiosi. Si pensi, del resto alla nascita stessa del Ministero dell'Ambiente o alla legislazione sull'impatto ambientale che trova origine nell'ordinamento CEE. È vero, però, che il riguardo mostrato dal legislatore verso i problemi ambientali lo si rinviene soprattutto, per quanto riguarda i terreni agricoli, verso le superfici boscate.

D'altra parte, se si pensa che la CEE incentiva l'abbandono dei terreni agricoli seminativi, si dovrà convenire che al legislatore nazionale vengono meno certi stimoli per pensare a una tutela del territorio agricolo. Si spiega, invece, come si è verificato con la ormai famosa legge n. 431 del 1985, la volontà legislativa per la tutela dei territori boscati perché, in tal caso, il fatto produttivo, che viene disciplinato da norme di interesse pubblico, si correla al fatto ambientale, come la difesa dell'assetto idrogeologico e la protezione ecologica in genere, che il bosco, soprattutto se d'alto fusto, assicura.

Anteriormente alla legge n. 431 appena richiamata, il nostro ordinamento prevedeva, come è noto, solo il vincolo idrogeologico, diffusissimo nei terreni di montagna e di collina, che in sostanza impediva il dissoda-

mento del terreno forestale qualora si ritenesse che da tale dissodamento avrebbero potuto derivare danni di natura idrogeologica.

Nei terreni di pianura il vincolo idrogeologico rappresentava l'eccezione sicché il bosco, tranne che non fosse compreso in un comprensorio classificato come bellezza naturale ai sensi della legge n. 1497 del 1939, poteva essere distrutto. Con l'entrata in vigore della legge n. 431 cosiddetta Galasso, la trasformazione del bosco in altra destinazione produttiva non è più possibile, poiché la nuova legge intende realizzare la conservazione del bosco in quanto appartenente ad una categoria di beni caratterizzanti strutturalmente il nostro paesaggio-ambiente.

A questo punto ci si può riferire a quanto diceva il dottor Vinciguerra a proposito della utilizzazione dei boschi, allorché metteva in rilievo una dizione infelice della legge Galasso, laddove si parla di vincolo di rimboschimento. Ora che sia infelicissima, questa espressione, non direi, perché il vincolo di rimboschimento esiste, se si fa riferimento ai terreni percorsi da incendio. La legge n. 47 del 1975 grava, infatti, i terreni percorsi dal fuoco dell'obbligo della ricostituzione che deve essere realizzata dalla Regione con i fondi messi a disposizione dallo Stato.

La disposizione è correlata all'altra, rinvenibile nella stessa legge, avente anch'essa il fine di disincentivare gli incendi dolosi, del divieto di trasformare in altra destinazione produttiva il terreno oggetto dell'incendio. Ugualmente ritengo si possa parlare di vincolo di rimboschimento laddove si è previsto che una determinata zona debba essere rimboschita in seguito ad una qualche delibera della Pubblica amministrazione preposta a questa funzione, sia d'ufficio — per finalità idrogeologica probabilmente — sia per iniziativa dello stesso proprietario del terreno che intenda realizzare un rimboschimento per finalità produttive.

Tornando alla legge Galasso io ritengo che essa abbia avuto effetti decisamente positivi perché ha messo in subbuglio il mondo degli amministratori pubblici, ha creato un dibattito che ha evidenziato come in Italia i valori paesistico-ambientali si stessero progressivamente perdendo, ed ha rilanciato la legge n. 1497 del 1939 trasformandola e aggiornandola in un'ottica, non più meramente estetica, ma ambientale in senso lato.

La legge Galasso, tuttavia, presenta anche alcune zone d'ombra che vanno chiarite, come quando parla di « taglio colturale ». Una dizione, questa, che non ha trovato concorde la dottrina silvicolturale. Si discute, infatti, se con tale dizione si voglia intendere un taglio selettivo, che riguarda cioè solo l'abbattimento delle piante da espurgo perché il bosco deve subire certi spogli per una migliore crescita. Oppure — ci si chiede — il taglio

colturale, è anche, un taglio di utilizzazione del bosco, quindi di raccolta del legname? Una spiegazione più esauriente di altre la si ha allorché si collega il comma relativo al « taglio colturale », con l'altro comma dello stesso art. 1 della legge n. 431, ove si dice che è possibile l'utilizzazione dei beni agro-silvo-pastorali, finché essa non si esprima in una lesione dell'assetto idrogeologico e allorché non si abbia un danno permanente allo stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere civili. Il taglio colturale si deve, in tal modo, intendere come un taglio legato alla coltura del bosco ed esercitato nel rispetto delle prescrizioni fissate dalla legislazione forestale. Una diversa soluzione del taglio del bosco dettato mediante il piano paesistico o, caso per caso, dall'amministrazione preposta alla tutela delle bellezze panoramiche o beni ambientali, in attesa dell'elaborazione del piano paesistico, rischierebbe di riflettere un giudizio parziale, come è quello che guarda l'aspetto estetico del bosco senza considerarne l'equilibrio complessivo. Questo è conosciuto dai forestali, non dagli architetti, ingegneri o geologi ecc... che, a differenza dei primi, costituiscono le Commissioni dei beni ambientali che siedono presso le Associazioni di Comuni, organismi ai quali, in Toscana, come nella quasi totalità delle altre Regioni, sono state sub-delegate le competenze in materia di bellezze naturali. Detto che il bosco deve essere conservato, ovvero, non può essere dissodato senza autorizzazione dell'Autorità amministrativa competente, mi sembra che il discorso sull'utilizzazione sia legato alla razionalità dell'utilizzazione medesima. Cosa intendo dire con ciò? Semplicemente che le vecchie « Prescrizioni di massima e di polizia forestale », che, come è noto, disciplinano in ogni Provincia le utilizzazioni legnose e che ancor oggi sono vigenti in un gran numero di Regioni, devono essere aggiornate alla luce dei nuovi principi ecologici. Ci riferiamo al fatto che il bosco ceduo possa essere tagliato secondo le vigenti « Prescrizioni di massima », senza alcun limite quanto alla sua estensione essendo sufficiente il rilascio di un certo numero di matricine, e che il bosco d'alto fusto possa essere tagliato a raso — tranne non si tratti di fustaie coetanee — quando tale tipo di operazione era già vietato dalla legge forestale della Regione Lombardia fin dal 1975, a meno che non si fosse stati in presenza di un piano di assestamento.

Certo sarebbe opportuno che a monte delle « Prescrizioni di massima e di polizia forestale » vi fosse una legge cornice volta a fissare nuovi principi fondamentali della materia ai sensi dell'art. 117 Cost. I comma. Ma, in mancanza di tale legge può essere intanto sufficiente l'emanazione di una leggina da varare in sede di Commissione parlamentare con la quale esercitare, da parte del Governo le « funzioni di indirizzo e coordinamento »

per ciò che attiene all'interesse unitario. In quella sede potrebbe anche essere chiarito il significato di « taglio colturale ». Non va dimenticato, infatti, che la legge n. 431 oltre ad essere garantita penalmente per il richiamo che essa fa alle violazioni in materia urbanistica fissate dalla legge n. 47 del 1985, richiama anche automaticamente le disposizioni, di natura contravvenzionale, fissate dal nostro Codice Penale per chi distrugge od altera le « bellezze naturali » (art. 734 c.p.) alla cui categoria appartengono, come prima accennato, tutti i boschi in quanto tali. Non credo, tuttavia, per rispondere al dottor Vinciguerra, che sia sufficiente il taglio di un albero per portare il selvicoltore davanti al giudice penale.

Intervento del Dr. Agr. MICHELE AGOSTINO CAVAZZANI

Ringrazio il Presidente per la parola concessami.

In qualità di giovane dottore agronomo sono particolarmente sensibile a tutti gli aspetti inerenti gli sbocchi professionali per tale mia competenza, ed ai problemi che so, purtroppo, esistere in questa direzione.

Mi pare di capire, da quanto ha detto il Prof. Galigani in questa sede, e da notizie a mia conoscenza, che anche nel campo della gestione del paesaggio, generalmente intesa, le figure del dottore agronomo e del dottore forestale sicuramente meriterebbero una maggior considerazione da parte degli operatori pubblici e privati, di quanto non avvenga attualmente.

Vorrei svolgere qualche breve considerazione al riguardo, innanzitutto richiamando, a titolo di inquadramento esemplificativo, alcuni dati della struttura del territorio toscano. Esso è costituito per quasi il 90% da superfici agricolo-forestali. Di questa parte, ben il 65% circa è collinare ed il 25% montagnoso. Sicuramente un territorio di tali caratteristiche, e quello di diverse altre regioni italiane non è molto dissimile, pone in modo perentorio problemi che richiedono competenze difficili da improvvisare, come quello delle sistemazioni agricolo-forestali, della lotta all'erosione, della valutazione dell'uso più appropriato del suolo.

Al restante esiguo 10% del territorio agricolo-forestale, posto in pianura, vengono ogni anno sottratte notevoli estensioni per uso edificativo, come già hanno sottolineato interventi ben più autorevoli. Ciò desta preoccupazione non solo per la grave riduzione di terreno altamente produttivo, ma anche perché spesso si assiste ad interventi concepiti senza tenere in debito conto le esigenze anche dei terreni adiacenti alle opere: avviene così che una nuova strada od altro tipo di infrastruttura interrompa importanti

linee d'acqua, o divida proprietà accorpate senza che venga previsto un sufficiente numero di passaggi per attraversarla.

Pur con tutto ciò, la presenza di dottori agronomi e dottori forestali nelle sedi amministrative locali preposte alle decisioni in merito, si può definire al più episodica. Ciò vale sia per la fase di definizione dei Piani Regolatori Generali Comunali (P.R.G.C.), che per gli organi preposti al controllo del rispetto dei P.R.G.C. stessi, cioè le Commissioni Urbanistico-Edilizie, che infine nel caso delle Commissioni Beni Ambientali (C.B.A.), che sovrintendono alle opere da realizzarsi su tutti i terreni sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale.

Un esempio per tutti a riguardo è quello della C.B.A. di Firenze, composta da 5 membri, tutti architetti o ingegneri.

Va sottolineato il fatto che l'assenza di un minimo di competenza agronomica può portare a risultati alquanto negativi anche per interventi di carattere squisitamente « urbano »: è emblematico il caso di alcuni stadi calcistici ristrutturati in occasione dei recenti Campionati Mondiali, la cui copertura erbosa non ha mai ben attecchito (al S. Siro di Milano si è già al terzo rifacimento) perché non erano state previste le necessarie strutture di drenaggio.

Di fronte alla situazione qui succintamente delineata, è evidentemente di fondamentale importanza l'intraprendenza e la « vivacità » della categoria dei dottori agronomi e forestali, nel farsi sentire come concreta ed indispensabile figura professionale, e nel rendersi ben più conosciuta di quanto non sia ora, al di fuori dei suoi ambiti tradizionali.

In questo senso credo siano particolarmente da apprezzare, di quanto a mia conoscenza, pubblicazioni quali ad esempio quella sul Verde Pubblico a Firenze da parte del locale Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e, per iniziativa della Federazione Regionale Toscana degli Ordini dei DDr. Agr. e DDr. For., il recente Convegno sulle tecniche di recupero delle cave, che già ha portato all'importante risultato di indurre la Regione Toscana a scegliere l'Ordine come fondamentale interlocutore per alcune modifiche di legge regionale in merito.

Molto interessante mi è anche parso quanto accennato dal professor Galigani circa alcune azioni legali intentate dall'Ordine nei confronti di alcuni Comuni Toscani, che non avevano contemplato la figura del dottore agronomo o del dottore forestale per l'assegnazione di lavori o di posti inerenti l'ambiente.

È con una richiesta di approfondimento di quest'ultimo punto, rivolta ai Relatori, che concludo, ringraziando ancora, questo mio intervento.

Intervento del Prof. FRANCO SCARAMUZZI

Non vi sono altri iscritti a parlare, per cui pregherei i relatori, se lo ritengono opportuno, di voler rispondere. Credo che gli interventi si siano riferiti soprattutto a tematiche affrontate dal professor Casadei.

Replica del Prof. PIER FRANCESCO GALIGANI

Desidero ringraziare il Dott. Cavazzani che, con il suo intervento, mi permette di sottolineare ancora una volta l'importanza del ruolo dei Dottori Agronomi e Forestali nel settore ambientale, e la grande valenza delle iniziative intraprese dall'Ordine degli Agronomi di Firenze per ottenere lo spazio spettante a detti professionisti secondo le loro specifiche competenze.

Il ricorso al TAR nei riguardi di un bando indetto da un Comune toscano, relativo alla progettazione di un'area verde da adibire a giardino pubblico, è stato motivato dal non avere incluso la nostra categoria tra le possibili partecipanti al concorso stesso.

Il TAR, esaminato il piano di studi accademici e l'ordinamento professionale della nostra categoria, ha riconosciuto la validità della richiesta, annullando il bando in questione e dando così modo ai nostri iscritti di potervi partecipare.

Non solo, ma sempre con l'intento di un miglioramento sostanziale dell'ambiente urbano e sub-urbano che ci circonda, ci siamo rivolti alle giunte comunali della nostra Regione per ottenere l'inclusione di agronomi e forestali nelle relative commissioni urbanistiche, onde evitare errori dovuti ad incompetenza nei rapporti tra l'ambiente urbanizzato e quello agricolo.

Sono certo che i nostri giovani colleghi sapranno contribuire in modo determinante alla salvaguardia dell'ambiente e di questo meraviglioso paesaggio che tutto il mondo ci ammira.

ETTORE CASADEI, secondo intervento di replica

Sono emerse moltissime questioni e temo di non riuscire a dare a tutti risposte soddisfacenti, perché occorrerebbe molto tempo. Devo porre in evidenza, infatti, che il dibattito è stato di tono elevato e di grande interesse

e che gli interventi hanno fornito approfondimenti da meditare e contributi costruttivi.

Voglio anche ringraziare in modo particolare il collega Abrami, che ha offerto un qualificato aiuto per l'esame dei problemi forestali, sollevati con viva partecipazione dal dottor Vinciguerra. Quanto alle soluzioni proposte, soprattutto richiamo l'attenzione sul collegamento fra i commi 8° e 12° dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla più volte ricordata legge n. 431 del 1985, per una migliore comprensione del concetto di « taglio colturale » di cui al medesimo comma 8°. Fatte salve le aree individuate con indicazioni planimetriche e catastali e sottoposte a più rigido vincolo secondo le previsioni dell'art. 1-ter della medesima legge n. 431, per l'ordinaria gestione del bosco sembra sufficientemente chiaro come, anche dopo la novella del 1985, resti in primo piano la vecchia legislazione forestale. Si ha così una configurazione ragionevole e realistica della tutela del bosco, nella quale lo sfruttamento economico idoneo a compensare i fattori produttivi e, in particolare, l'impresa e il lavoro, giustificandone la presenza, risulta compatibile con il rispetto di esigenze più generali, ma bene ha fatto il collega Abrami a ricordarci come il discorso meriti ulteriori sviluppi, in quanto pure per la legislazione in materia di boschi e foreste si pongono rilevanti problemi di aggiornamento.

Questo chiarito per la materia forestale, ricordo che per diverse questioni sui rapporti fra i vari tipi di piano di cui si sono occupati i professori Cianferoni e La Latta e l'ingegner Toccolini, sembra utile il richiamo di alcuni principi generali.

Innanzitutto è necessario ricordare la distinzione tra prescrizioni di carattere urbanistico e vincoli e tutele nascenti da pianificazioni o da norme di carattere particolare quali, in relazione all'oggetto della nostra indagine, quelle in materia di paesaggio. Le prime hanno portata generale, mentre gli altri hanno più circoscritto campo d'azione, per esempio la specifica salvaguardia di valori paesistici, e, per le peculiarità dei vari settori, diverse sono le autorità che provvedono ai diversi tipi di piano. Inoltre, per un elementare principio di logica *tout court*, prima ancora che di logica giuridica, lo specifico prevale sul generale e quindi gli aspetti riferibili ad un particolare settore (come quello paesistico), devono prevalere su quelli urbanistici ed hanno portata condizionante sulla loro applicazione.

Nella relazione di stamane mi sono soffermato sull'incidenza delle prescrizioni urbanistiche sull'attività produttiva agraria, cercando di porre in evidenza la loro diversa operatività rispetto a quelle paesistiche. In

argomento ho utilizzato vari contributi giurisprudenziali e credo utile richiamare ancora la posizione del Consiglio di Stato secondo cui i piani regolatori, e correlativamente le concessioni ed autorizzazioni edilizie, hanno per contenuto l'assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale e non quello delle campagne, e le loro disposizioni sulle alberature e sulla conformazione agricola del suolo e simili, non hanno valore urbanistico ma, al più, di polizia rurale; sicché le opere di spostamento del suolo a fini agricoli o idraulici non sono soggette a concessione o ad autorizzazione edilizia, ma eventualmente ad autorizzazione da parte delle competenti autorità idraulica, paesaggistica, forestale, secondo la natura dei siti e delle opere medesime.

Su questo problema il professor Cianferoni, in base alla propria esperienza nella formazione del piano regolatore di un Comune del Chianti, ha fatto riferimento a concreti vincoli all'attività produttiva, ma, nell'impossibilità di più puntuali indagini sulla portata delle singole prescrizioni, non resta che ribadire sia i limiti del piano regolatore in materia di agricoltura, sia, per converso, il fatto che eventuali competenze relative ad aspetti specifici risultano prevalenti, e che in primo luogo occorre avere riguardo ai piani particolari e ai valori oggetto di specifica tutela.

Sulla legge n. 431 il dibattito si è largamente soffermato e sono opportune ulteriori considerazioni.

Sotto il profilo quantitativo, occorre ribadire che essa coinvolge molti milioni di ettari, cioè parte cospicua del territorio nazionale, ma deve aggiungersi che non sempre si tratta di suoli agricoli e che i blocchi più significativi sottoposti a vincolo sono rappresentati dalle montagne oltre una certa altitudine, dai territori boschivi o destinati a rimboschimento, dalle aree assegnate alle università agrarie o sottoposte ad usi civici. Fuori di questi blocchi, che in parte sono costituiti dagli stessi terreni, la legge riguarda fasce più ristrette, spesso già degradate, e sottoposte a vincolo anche se non presentano reali aspetti di bellezza paesistica.

Quanto all'incidenza del vincolo, sono emerse opinioni difformi e se, in generale, si riconosce l'opportunità della legge, non è mancata qualche doglianza sulle limitazioni che ne derivano. Io credo che, posti gli opportuni chiarimenti per la materia forestale, i vincoli non possano considerarsi eccessivi. A parte le ricordate aree individuate con indicazioni planimetriche e catastali, in cui, fino all'adozione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali, sono vietate ogni modificazione dell'assetto del territorio e ogni opera edilizia, salve limitate eccezioni, la legge lascia spazi adeguati ad una razionale utilizzazione del territorio, la cui protezione, anzi, appare

certamente tardiva rispetto a tanti guasti ormai irreversibilmente compiuti, e meritevole di inasprimenti piuttosto che di attenuazioni.

Naturalmente, come pure si è osservato, la protezione non deve risultare paralizzante, secondo una visuale statica volta ad isolare l'oggetto della tutela dalla necessaria integrazione fra l'azione dell'uomo e quella della natura, e nell'uso del suolo deve permanere l'interesse di chi lo presidia, risparmiandolo dai dissesti che si verificherebbero in caso di completo abbandono.

Più in generale, al di là di ogni possibile valutazione teorica, il vero problema resta quello dell'applicazione ragionevole ed equilibrata della legge. E al riguardo vorrei richiamare le giuste osservazioni del professor Baldini sulle diverse valenze paesistiche dei vari assetti del territorio agrario per i quali, dunque, la salvaguardia non può essere identica, mentre, come altri hanno ricordato (Cianferoni, La Latta), non possono dimenticarsi i riflessi economici di ogni tipo di prescrizione o di intervento.

Su un altro punto vorrei tornare, perché credo meriti la massima attenzione, riproponendo e sviluppando considerazioni già svolte nella relazione. Si tratta della tutela del suolo agrario contro destinazioni diverse, su cui taluni interventi si sono soffermati e per il quale devo registrare il mio dissenso da alcune considerazioni del professor Abrami.

Il suolo agrario non coincide, naturalmente, se non in parte, anche abbastanza ristretta, con le zone vincolate dalla legge n. 431 e viene ora in considerazione anche a prescindere dalla sua valenza paesistica. L'erosione per altre destinazioni è stata continua, intensa e con effetti imponenti, una sorta di saccheggio, in alcune ipotesi, come quella della piana di Gioia Tauro, del tutto aberrante, ma ciò non esclude, anzi accresce, la necessità di tutelare il molto che ancora è rimasto e per il quale non è affatto sufficiente la tutela ambientale.

È vero che in sede comunitaria si opera per il contenimento delle produzioni al fine di risolvere o di attenuare il grave problema delle eccedenze. Ma, come ho già notato, è anche vero che le eccedenze riguardano essenzialmente alcuni prodotti fortemente protetti, mentre per altri si registrano carenze e, anzi, non solo l'agricoltura italiana, ma anche quella europea, complessivamente considerata, cioè tenuto conto di tutti i comparti, compreso quello forestale, risulta deficitaria. Il contenimento delle produzioni non legittima dunque ulteriori forti depauperamenti di suolo agrario, ma pone in primo piano problemi di mutamento delle colture, il tutto a tacere del forte fabbisogno di altre aree del pianeta e della rapida crescita della popolazione mondiale.

A me non pare opportuno, per fare un esempio concreto, che la disciplina sul riposo dei seminativi (c.d. *set-aside*), come possibile destinazione dei terreni sottratti alla coltivazione preveda, accanto al riposo, con possibilità di rotazione e con misure opportune per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche, alla forestazione, al pascolo per allevamento estensivo, alla produzione di lenticchie, ceci e vecce, l'utilizzazione per scopi non agricoli.

Tale dizione, che nella disciplina interna è stata accolta in termini molto restrittivi, è troppo generica e indeterminata e certamente, oltre che a destinazioni in linea con esigenze ecologiche, come ad esempio la costituzione di parchi, può essere riferita ad usi abitativi, industriali, ecc., che con tali esigenze possono venire in serio conflitto, e che comunque comportano dismissione definitiva dell'uso agrario. Se così è, anche questa risulta incentivata, e ciò mi pare in contrasto con altre norme delle recenti riforme comunitarie in materia di strutture e con lo stesso art. 130 R del Trattato istitutivo della C.E.E., già richiamato nella relazione e in base al quale le esigenze ambientali costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità e quindi anche di quella agraria. La destinazione all'agricoltura, infatti, appare meglio compatibile con le esigenze ambientali rispetto a quelle definitivamente dismisorie. Il generico favore per queste ultime sembra poi sommamente discutibile, in quanto prescinde da ogni considerazione della qualità del terreno e dalla verifica di un'assoluta necessità di usare il medesimo per altri scopi. La sottrazione di terra alla naturale vocazione agricola, in atto o in potenza, infatti, dovrebbe essere possibile solo con una scelta dei suoli peggiori, e se l'esigenza cui si deve far fronte non possa essere soddisfatta in altro modo.

Il problema va esaminato anche alla luce di una più generale considerazione sullo stato e sul ruolo dell'agricoltura.

Rispetto alla situazione ancora arcaica del secolo scorso e della prima parte di quello corrente, il settore primario presenta innanzitutto una radicale evoluzione sul piano tecnologico, da cui deriva un fortissimo incremento della produttività dei fattori impiegati; in secondo luogo, e più di recente, l'estensione della funzione produttiva dall'ambito dei beni a quello dei servizi (su cui non sono mancati riferimenti nel dibattito), con ciò intendendosi, com'è noto, il fatto che l'agricoltura serve non più soltanto a fornire derrate alimentari o materie prime di altro tipo, ma anche verde ossigenante, presidio del suolo e possibilità di evasione e di ristoro dalla congestione dannosa della vita urbana.

Questa evoluzione accresce, evidentemente, l'esigenza di conservare

il suolo agrario, che comunque deve ritenersi prezioso come risorsa finita, risultante da un plurisecolare impiego di lavoro e di capitali e sottoposta a distruzione in pochissimo tempo e normalmente senza possibilità di recupero. Costituisce, inoltre, un dato ormai acquisito alla cultura corrente e penetrato in documenti ufficiali ed in atti normativi conseguenti. Di questi ultimi qualche cenno si è fatto nella relazione. Giova ora richiamare, anteriore ad essi, un documento molto significativo, quale la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento del 9 agosto 1985, meglio nota come « Libro verde » e la cui paternità è attribuita all'allora responsabile per l'agricoltura dell'Esecutivo di Bruxelles, Frans Andriessen. In più punti vi si afferma la necessità di preservare il tessuto sociale delle regioni rurali, di conservare l'ambiente naturale e di tutelare il paesaggio creato da millenni di attività agricola e si riconosce che la società industrializzata ha compreso la sempre maggiore importanza del ruolo dell'agricoltura come elemento di tutela dell'ambiente, sicché, ove l'agricoltura sia disposta ad accettare la nuova disciplina imposta in questo contesto, è giustificato fornire ad essa le risorse necessarie per la sua sussistenza.

Si ha così il riconoscimento di una distinzione fondamentale tra agricoltura vitale sul piano economico-produttivo e idonea a reggere il confronto con il mercato anche nell'inevitabile prospettiva della riduzione dei sostegni comunitari alla produzione, e agricoltura guardiana della natura, che può trovare basi per l'auspicata sopravvivenza non tanto nella produzione, quanto nel servizio della salvaguardia ambientale e nell'esercizio di attività connesse, come l'agriturismo, che pure ha (prevalente) natura di servizio, o di attività di incremento faunistico per scopi venatori, o anche di imprese integrative di natura extraagricola.

Si è notata l'importanza della distinzione. Quanto alle imprese competitive, mi pare che la loro formazione e il loro rafforzamento si impongano con sempre maggiore urgenza anche dinanzi ai gravi problemi che vanno emergendo dal negoziato multilaterale in corso in materia di scambi internazionali di merci e di servizi, negoziato assai difficile e tormentato dal quale risulteranno riduzioni dei sostegni comunitari alla produzione, probabilmente abbastanza pesanti. Tali imprese danno vita ad un tipo di paesaggio che forse non è il migliore sotto il profilo estetico, anche se non è del tutto privo di pregi, e comunque producono verde e non creano esalazioni nocive ove le loro potenzialità di inquinamento vengano adeguatamente controllate e represses.

Quanto alle imprese di presidio del territorio, non occorrono consi-

derazioni ulteriori sulla loro rilevante funzione paesaggistica e piuttosto conviene attentamente esaminare gli strumenti e i modi del sostegno di cui hanno bisogno. Allo scopo si può pensare a forme di sovvenzione agli addetti, ma soprattutto ad attività diverse dalla produzione di derrate agricole, dotate di una propria vitalità economica. Fra queste, come accennato, particolare rilievo assume l'agriturismo, su cui esiste una copiosa legislazione regionale che trova il suo quadro di riferimento nella legge nazionale 5 dicembre 1985, n. 730, anche se qualche remora al suo sviluppo si pone a causa della mancanza di un'apposita disciplina tributaria. Ma altre iniziative potrebbero essere prese in considerazione, ricordando in primo luogo che il problema non è sempre quello di nuovi interventi normativi, quanto, forse più spesso, di applicazione e di buona « gestione amministrativa » dei dati normativi esistenti, ciò che, del resto, già si è notato per la legge n. 431.

In ogni caso una tutela reale ed efficace dei suoli agricoli a me pare essenziale, e il problema si pone soprattutto per i terreni migliori, nel nostro paese sempre più scarsi ed oggetto di più intensa aggressione. Sono, infatti, quelli meglio accessibili e di più facile utilizzazione, come tali da tempo oggetto prioritario del lavoro e degli investimenti degli agricoltori ed ora delle richieste più pressanti per usi diversi. Si è visto che la legge n. 431 non ha come finalità principale la tutela del territorio agrario e riguarda essenzialmente suoli ben diversi da quelli dell'agricoltura competitiva. Occorre dunque integrarla per la salvaguardia di tali suoli, con una disciplina-quadro nazionale, come premessa per l'armonizzazione e per il completamento dei pur apprezzabili interventi regionali in materia.

Vorrei concludere richiamando i valori di razionalità e di equilibrio cui spesso mi sono riferito e che trovano la base più autorevole nella parte iniziale dell'art. 44 Cost. Si tratta dei criteri fondamentali per un giusto governo del territorio, specie in un paese come il nostro pressoché interamente antropizzato e fittamente popolato. Occorre un giusto collegamento fra vincolismi indotti dalle necessità di tutela ed esigenze dell'economia, una positiva collaborazione fra risorse naturali ed azione umana. La sensibilità ecologica e paesistica devono trovare attuazione non con strumenti di congelamento del territorio, ma in armonia con il dinamismo, anche economico, della vita che in esso si svolge; ciò particolarmente vale per l'agricoltura, che fra le varie attività economiche è la meno lesiva e che conforma e conserva l'ambiente, consentendone un'evoluzione accettabile in relazione alle esigenze dell'economia.

Intervento del Prof. FRANCO SCARAMUZZI

Siamo molto grati al professor Casadei e, poiché la professoressa Maniglio Calcagno, ha dovuto partire per impegni urgenti, chiedo al professor Mancini se ha qualcosa da aggiungere o da chiarire.

Intervento del Prof. FIORENZO MANCINI

Sono molto grato a quelli che hanno condiviso in questo dibattito quello che stamani ho tentato di dire ma ho preso la parola soprattutto per richiamare l'attenzione su due punti. Il primo è quello toccato dall'amico e collega Piero Galligani che ha giustamente insistito sull'approccio integrato per gli studi sul territorio. Nessuno può più sognarsi di poter risolvere i problemi da solo.

Il secondo punto che desidero richiamare riguarda la maggior prudente attenzione che dobbiamo avere per le questioni ambientali. Abbiamo avuto, quasi senza saperlo, un potente aiuto dalla Natura, certo più forte di quello che immaginavamo anche pochi anni fa.

Un esempio valga per tutti. Se passeggiamo, Caro Presidente e nostro Rettore, nei dintorni della sede centrale dell'Università a San Marco per via Micheli o via Venezia c'è sul marciapiede una copertura erbacea quasi continua. Questo significa che dove invece di un marciapiede abbastanza calpestato ogni giorno c'è invece un terreno sia pure nelle prime fasi della sua evoluzione, e quindi poco profondo, la vegetazione riesce a conquistare questo suolo e a conservarlo. Per fortuna, caro Casadei, molti dei terreni erosi o comunque degradati, si rigenereranno più rapidamente di quello che pensavamo e che sta scritto in non poca letteratura.

Attenzione allora, molta attenzione a non approfittare troppo di questa Natura che ci aiuta e che ci aiuterà. Dobbiamo anche noi essergli più vicini con molta delicatezza. Solo questo volevo dire. Grazie.

Intervento del Prof. FRANCO SCARAMUZZI

Credo che questo convegno possa concludersi con soddisfazione. Certamente si è andati al di là del tema strettamente indicato nei termini « rapporti tra agricoltura e paesaggio », perché sono frequentemente ricorsi anche

riferimenti a problematiche più ampie; per esempio, ai rapporti fra agricoltura e territorio, così come fra agricoltura e ambiente; agricoltura e paesaggio in realtà è tematica assai più ristretta, ma volevamo essere il più possibile incisivi.

L'agricoltore non è l'unico utente del territorio e non intendiamo entrare nel merito di problematiche sollevate dallo sviluppo dei centri abitati, delle strade, ecc., anche se molto opportunamente il professor Casadei ha sottolineato come si stia procedendo in modo troppo spesso dissennato nello sviluppo degli insediamenti umani, a scapito dell'agricoltura e, quasi sempre, proprio di quella migliore.

Anche il rapporto tra agricoltura e ambiente investe molti aspetti; per esempio l'inquinamento, la difesa del suolo, la regimazione delle acque ecc. Potremo anche fare un tentativo di classificazione in questa materia distinguendo gli effetti che possono essere provocati dalle attività agricole, in « reversibili » o « irreversibili ».

Si potrà e si dovrà discutere su quelli irreversibili, ma quando gli effetti sono solo temporanei e reversibili (esempio: colture o tecniche colturali diverse che certo influenzano il paesaggio) come si può pensare di imporre limiti agli agricoltori?

Ha fatto molto bene il professor Amadei a cominciare con una definizione dei termini « agricoltura » e « paesaggio », anche perché credo che emerga una nuova definizione di agricoltura come attività di interesse sociale sganciata dal reddito, per la quale la Comunità deve sovvenzionare l'agricoltore, indennizzando per ciò che apporta con un lavoro senza appropriata retribuzione; questa la conclusione cui si arriverebbe considerando il tema, in tutti i suoi aspetti, fino in fondo.

Vi è parecchia confusione anche per i termini « territorio », « ambiente », « paesaggio » e poi per gli stessi soggetti che si occupano di questi problemi. Riflettiamo ad esempio, sul moderno proliferare di discipline universitarie quali « Urbanistica rurale »; se provassimo, invertendo l'ordine dei fattori a parlare di « agricoltura urbana » non sarebbe una battuta, e non perché, in tempo di guerra abbiamo avuto coltivazioni anche nei giardini pubblici, ma perché già esistono all'estero discipline quali « urban horticulture », che si occupa di giardini, parchi, alberature, e quant'altro di vegetale allevato nelle città.

Il mondo accademico è ricco di inventiva in fatto di insegnamenti universitari e ciò può servire a certi scopi, ma non a chiarire le idee sulle competenze.

È giusto che a un certo punto queste competenze vengano definite,

perché non dimentichiamo che la preparazione indispensabile per trattare con organismi viventi come le piante è ben diversa da quella che occorre per operare con mattoni o con cemento armato.

Pochi giorni fa è stata pubblicata sulla « Nazione » la lettera di un lettore che protestava per delle colture di girasole che deturpavano nella zona pede-collinare di Fiesole il paesaggio; che una pianta così bella, da Van Gogh celebrata, venisse lasciata sul campo fino a quando diventa nera.

C'è stata una felice risposta che giustamente rilevava come il pittore avesse celebrato il girasole quando era in fiore, ma lo stesso pittore aveva ritratto mirabilmente il grano quando era maturo; forse è più bello il grano maturo che il grano verde ed è più bello il girasole in fiore che quello pronto per la raccolta. Ma gli interventi aberranti cui stiamo assistendo nei confronti del paesaggio ed in nome di una sua difesa, ci devono preoccupare per le conseguenze che possono derivarne perché c'è chi è pronto ad ascoltare, magari anche a legiferare.

Quando la difesa del paesaggio è basata su un giudizio estetico, diventa soggettiva come tutto ciò che riguarda il bello e il brutto, il buono e il cattivo. Non vedo chi possa arrogarsi il diritto di pretendere che a tutti debba piacere quello che piace a lui. Non è possibile estendere questo giudizio e nemmeno riferirlo al passato. Il Chianti è bello, ma sono in molti a giurare che era molto più bello trenta anni fa; non per questo oggi dovremmo pretendere di mantenerlo con i dopponi delle viti, coi poderi a piccoli appezzamenti residui della mezzadria. Certamente non ci dobbiamo preoccupare solo di migliorare la produzione e di ridurre i costi, ma anche di difendere il paesaggio perché questo può rappresentare un reddito (ad esempio per l'agriturismo). Ma, spesso la bellezza del paesaggio va a vantaggio di altre categorie di persone ed i conti non tornano più all'agricoltore.

Il giudizio sul paesaggio, oltre che essere soggettivo, è anche difficile; spesso si confonde il bello con il vecchio: ciò che è vecchio è bello, ciò che è nuovo deturpa, per cui c'è comunque una tutela del paesaggio esistente.

Ma cosa significa tutela del paesaggio, se non difenderlo da un cambiamento? Ogni attività agricola è un'attività imprenditoriale e quindi deve mirare ad un reddito, deve seguire le esigenze del mercato e l'evoluzione delle tecnologie. A meno che si consideri appunto l'agricoltura non più come attività imprenditoriale pura, ma come un'attività di servizio sociale. Questa è però una strada che l'umanità ha già tentato di percorrere in alcune parti del mondo, in cui si sta facendo precipitosamente marcia indietro.

Credo che l'Accademia, che è sempre stata un punto di riferimento

storico nelle fasi evolutive delle attività agricole, possa anche su questo tema oggi essere la sede in cui misurare ed evidenziare i cambiamenti in atto, non solo tecnici, ma anche economici e sociali e possa dare un contributo anche propositivo alla riflessione di tutti. Per questo ritengo che l'Accademia non chiuderà con oggi il proprio interesse verso questa tematica molto complessa, proprio per gli aspetti difficili e multiformi che presenta.

Non mi rimane che ringraziare i relatori, in primo luogo il professor Mancini, coordinatore di tutte le iniziative accademiche in questo settore, la professoressa Maniglio Calcagno, il professor Galigani e il professor Casadei, che, trattando la materia da un punto di vista giuridico, ha finito per dovere esaminare le problematiche più difficili, tutti i nodi che arrivano al pettine.

Vorrei ringraziare sentitamente tutti coloro che sono intervenuti anche nella discussione, e se me lo consentite, un vivo ringraziamento al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al Comitato Beni Culturali nella persona del professor Baldini, che ci ha dato un sostegno finanziario significativo; gli enti regionali, in particolare la Sicilia, ma anche il Lazio, la Puglia, la Toscana e tutte le Istituzioni, che ci hanno aiutato a fare sopralluoghi e discussioni itineranti nella fase preparatoria di questo convegno.

Finito di stampare in Firenze
nella Stamperia Editoriale Parenti
nel mese di maggio 1991

dagli *ATTI dell'Accademia dei Georgofili* - Giornata di studio del 19 ottobre 1990

Direttore responsabile: Prof. SERGIO ORSI
Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 1056 del 30 aprile 1956
1991 — Stamperia Editoriale Parenti - Firenze - Via Bolognese, 48

